



COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA
Provincia di Avellino



STRUMENTO DI INTERVENTO PER L'APPARATO DISTRIBUTIVO

(DLgs 114/1998 - art. 19 Lr 7/2020)

Nta del Ptcp di Avellino

Elaborato F.05	Progettista ing. Carlo Gerundo <i>PhD</i>	Firma Timbro
	Responsabile unico del procedimento geom. Giuseppe Maselli	
	Sindaco dott. Mario Vanni	
dicembre 2023		Nome file F.05-Nta Ptcp.pdf

adeguato ai Pareri

ex art.3 c.5 del Reg. Reg.le n° 5/2011 e della L.R. 16/2004



PTCP

AVELLINO

COMMISSARIO STRAORDINARIO
prof. Raffaele Coppola

SETTORE PIANIFICAZIONE E ATTIVITA' SUL TERRITORIO
IL DIRIGENTE
arch. Annunziata Lanzillotta

GRUPPO DI PROGETTO
arch. Ezio del Guercio
geol. Claudio Galasso
arch. Elvio Speranza
geom. Antonio Andreotti
geom. Antonio Pellegrino

GRUPPO DI SUPPORTO TECNICO
avv. Alberta Paola Bilotta
arch. Flaviano Capossela
arch. Michele Della Vecchia
dott. for. Salvatore Moscarriello
arch. Rossana Noviello
arch. Erminia Renna
arch. ing. Raffaella Spiniello
ing. Canio Tuozzolo

COORDINAMENTO SCIENTIFICO REDAZIONE PTCP E VAS-VI
RTI: TELOS s.r.l. Roma (capogruppo mandataria)
STUDIO SILVA s.r.l. Bologna (mandante)
C. Borgomeo & C. s.r.l. Roma (mandante)

Coordinatore PTCP e VAS: arch. Giovanni Cafiero
Coordinatore Piano Strategico: dott. Carlo Borgomeo
Consulente scientifico: prof. arch. Fabrizio Mangoni di S. Stefano

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

data
gennaio 2014

tavola
P.02

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

SOMMARIO

PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
TITOLO I PRINCIPI GENERALI.....	5
Art. 1 - Finalità.....	5
Art. 2 - Contenuti e funzione del PTCP.....	5
Art. 3 - Obiettivi del PTCP.....	6
Art. 4 - Efficacia e ambito di applicazione.....	7
Art. 5 - Elaborati costitutivi del Piano.....	9
Art. 6 - Sistema Informativo Territoriale.....	11
PARTE SECONDA: COMPONENTI STRUTTURALI E ASSETTO DEL TERRITORIO.....	12
Titolo II DISCIPLINA GENERALE.....	12
Art. 7 - Livello di definizione delle componenti strutturali e loro rappresentazione cartografica.....	12
Art. 8 - Sistemi territoriali.....	12
Art. 9 - Trasformabilità e vincoli.....	12
TITOLO III SISTEMA NATURALISTICO E AMBIENTALE E DELLO SPAZIO RURALE APERTO.....	15
Art. 10 - Rete ecologica.....	15
Art. 11 - Integrazioni e contributi per il miglioramento della Rete Ecologica.....	19
Art. 12 - Aree agricole e forestali di interesse strategico.....	20
Art. 13 - Cave.....	22
TITOLO IV SISTEMA INSEDIATIVO E STORICO CULTURALE.....	23
Art. 14 - Gli insediamenti.....	23

Art. 15 - Sistemi di città	23
Art. 16 – I centri storici	24
Art. 17 - Sistemi insediativi lineari	25
TITOLO V IL SISTEMA DELLA MOBILITÀ, DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA PRODUZIONE	25
Art. 18 - Il sistema della mobilità.....	25
Art. 19 - Mobilità dolce.....	27
Art. 20 - Le aree produttive.....	28
Art. 21 - Le aree produttive di interesse territoriale	28
Art. 22 - Qualificazione ecologica, ambientale ed energetica delle aree produttive.....	28
Art. 23 - Aree produttive esistenti da qualificare in rapporto agli elementi della rete ecologica	29
Art. 24 - Aree produttive programmate e non attuate da ripianificare o delocalizzare	29
Art. 25 - Standard e progetto territoriale di Qualità ecologico ambientale ed energetica delle aree produttive	29
Art. 26 – Aree Commerciali per la grande e media distribuzione.	30
PARTE TERZA PAESAGGIO	30
Titolo VI INDIRIZZI E DIRETTIVE PER LA TUTELA E PROMOZIONE DELLA QUALITA' DEL PAESAGGIO ...	30
Art. 27 - Politiche paesaggistiche	30
Art. 28 - Unità di paesaggio.....	30
Art. 29 - Obiettivi di qualità paesaggistica	31
PARTE QUARTA DISPOSIZIONI PROGETTUALI E PROGRAMMATICHE	31
TITOLO VII INDIRIZZI E DIRETTIVE PER LA PIANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI INSEDIATIVI.....	31
Art. 30 - Sistemi di Città e redazione coordinata dei PUC	31
Art. 31 - Redazione coordinata delle disposizioni strutturali dei PUC e del PTCP	32
Art. 32 – Disposizioni e direttive per i PUC.....	32
Art. 33- Criteri per il dimensionamento dei fabbisogni insediativi	35

Art. 34 - Criteri per la localizzazione dei fabbisogni insediativi	38
Art. 34bis - Direttive per la pianificazione nell'ambito degli insediamenti urbani.....	39
Art. 35 - Norme per l'edificato esistente	40
Art. 36 -Norme per i centri e i nuclei storici	40
Art. 36 bis – Direttive ai PUC per le aree di interesse archeologico	41
Art. 37 - Riqualificazione degli insediamenti lineari	41
Art. 38 – Prescrizioni e direttive per i PUC in relazione alla identificazione della Rete Ecologica	42
Art. 38 bis – Prescrizioni e direttive per i PUC in relazione alla difesa del suolo, delle risorse idriche e dei paesaggi fluviali	43
Art. 39 – Prescrizioni e direttive per i PUC in relazione all' identificazione delle aree agricole e forestali di interesse strategico	44
Art. 40 - Utilizzazione a fini edilizi delle aree agricole	45
Art. 41 - Dimensionamento dell'Edificazione in zona agricola	47
TITOLO VIII INDIRIZZI E DIRETTIVE DI SETTORE	48
Art. 42 - Pianificazione energetica e sistemi energetici locali	48
Art. 43 - Pianificazione dello sviluppo rurale	49
Art. 44 - Gestione sostenibile del suolo e delle acque.....	49
Art. 44 bis - Vulnerabilità e tutela della risorsa idrica	51
Titolo IX PROGETTI STRATEGICI.....	53
Art. 45 - Progetti Strategici.....	53
Art. 46 - Integrazione delle politiche.....	55
PARTE QUINTA SICUREZZA AMBIENTALE.....	55
Art. 47 - Obiettivi generali e riferimenti legislativi	55
Art. 48 - Disposizioni in materia di protezione civile	56
Art. 49 - Rischio sismico	57
Art. 50 - Rischio geomorfologico	57
Art. 51 - Rischio di inondazione	58

Art. 52 - Rischio di incidenti rilevanti	58
Art. 53 - Aree percorse dal fuoco	59
Art. 54 - Inquinamento elettrico e magnetico	59
Art. 55 - Inquinamento del suolo e delle risorse idriche	59
Art. 56 - Inquinamento acustico	62
NORME FINALI	62
Art. 57 - Adeguamento della disciplina urbanistica comunale	62
Art. 58 - Disciplina paesaggistica: PTCP e Piano Paesaggistico Regionale	63
Art. 59 - Coordinamento con la pianificazione di Bacino	63
Art. 60 - Coordinamento con la pianificazione dei Parchi	63
Art. 61 - Coordinamenti interprovinciali	64
APPENDICE	65
Linee-Guida per la mitigazione degli impatti sulla biodiversità e degli effetti paesaggistici ed ecologici sul territorio, da perseguire nella progettazione e/o riqualificazioni delle infrastrutture lineari che interessano la Rete Ecologica Provinciale (REP)	65
Premesse	66
Problematiche ecologiche legate alle infrastrutture - Indirizzi delle scelte	66
Criteri specifici di attenzione per le fasce fluviali	71
Nuove infrastrutture: la costruzione di scenari per la localizzazione ottimale.	72
ELENCO ABBREVIAZIONI	
PTR Piano Territoriale Regionale della Campania	
PTCP Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Avellino	
PUC Piano Urbanistico Comunale	
PUA Piano Urbanistico Attuativo	
STS Sistemi Territoriali di Sviluppo	
PSAI Piano Stralcio Assetto Idrogeologico	
SIAT Sistema Informativo Ambiente e Territorio	
SIT Sistema Informativo Territoriale regionale	

PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Avellino, di seguito denominato PTCP, ha come finalità un equilibrato sviluppo del territorio Irpino, anche nel quadro del riequilibrio territoriale della Regione Campania, perseguito nell'integrazione tra mantenimento e gestione attiva dei suoi valori paesaggistici, naturalistici e culturali, e miglioramento della infrastrutturazione e delle dotazioni a servizio degli insediamenti, delle attività produttive e dello sviluppo economico e civile della popolazione.

Art. 2 - Contenuti e funzione del PTCP

Il PTCP specifica e approfondisce le previsioni della pianificazione territoriale regionale in coerenza con le linee generali di sviluppo della Regione Campania, definisce le componenti strutturali del territorio e le strategie di livello provinciale, detta linee di indirizzo e direttive per la pianificazione di settore di livello provinciale.

Il PTCP costituisce inoltre piano di indirizzo per la pianificazione e programmazione dello sviluppo rurale al fine di favorire: la salvaguardia dell'agricoltura quale attività economica multifunzionale, il presidio e la difesa del suolo e dei versanti, la sicurezza alimentare e le produzioni di qualità, il mantenimento e la rigenerazione di valori materiali e immateriali a forte valore identitario.

Ai sensi dell'articolo 3 lettera d) della Legge Regionale n. 13/2008, il PTCP approfondisce le Linee Guida per il Paesaggio contenute nel Piano Territoriale Regionale, di seguito denominato PTR. Al fine di contribuire alla definizione del piano di cui all'art. 3 lett. c) della L. R. n.13/2008, il PTCP identifica strategie di miglioramento e valorizzazione del paesaggio con particolare riferimento alla definizione degli Obiettivi di qualità paesaggistica, in attuazione della Convenzione Europea per il Paesaggio e del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i..

In coerenza con l'art. 3 della Legge n.16/2004 , il PTCP articola le sue disposizioni in contenuti strutturali e programmatici.

Il PTCP detta norme di indirizzo e coordinamento per la pianificazione comunale anche al fine di promuovere la pianificazione urbanistica in associazione tra i Comuni.

Al fine di facilitare e rendere meno onerosa la pianificazione Comunale e in una logica di servizio al pubblico e alle imprese, il PTCP organizza e raccoglie in specifici elaborati di sintesi le principali indicazioni e prescrizioni della pianificazione sovraordinata. Tali elaborati di sintesi hanno valore esclusivamente ausiliario, riassuntivo e di rinvio alle fonti di pianificazione originarie, le quali soltanto hanno carattere probatorio e vincolante, secondo quanto stabilito dalla Legge.

Art. 3 - Obiettivi del PTCP

Sono obiettivi operativi del PTCP:

- il contenimento del Consumo di suolo;
- la tutela e la promozione della qualità del Paesaggio;
- La Salvaguardia della vocazione e delle potenzialità agricole del territorio;
- il rafforzamento della Rete ecologica e la tutela del sistema delle acque attraverso il mantenimento di un alto grado di naturalità del territorio, la minimizzazione degli impatti degli insediamenti presenti, la promozione dell'economia rurale di qualità e del turismo responsabile;
- la qualificazione degli insediamenti da un punto di vista urbanistico, paesaggistico ed ambientale;
- la creazione di un armatura di servizi urbani adeguata ed efficiente;
- la creazione di sistemi energetici efficienti e sostenibili;
- il miglioramento dell'accessibilità del territorio e delle interconnessioni con le altre provincie e con le reti e infrastrutture regionali e nazionali di trasporto;
- il rafforzamento del sistema produttivo e delle filiere logistiche;
- lo sviluppo dei Sistemi turistici;
- il perseguimento della sicurezza ambientale.

Art. 4 - Efficacia e ambito di applicazione

Il PTCP recepisce le prescrizioni e gli indirizzi del PTR della Regione Campania e dei PSAI delle seguenti Autorità di Bacino:

- 1) Autorità di bacino nazionale dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno:
 - Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni [PSDA], approvato con DPCM del 21/11/2001 (G.U. del 19/02/2002, n. 42)
 - Preliminare di Piano Stralcio Acque per il Governo della risorsa idrica superficiale e sotterranea, approvato con Delibera n. 1 del Comitato Istituzionale del 26/07/2005 (G.U. del 29/10/2005 n. 253)
 - Documento di Indirizzo ed Orientamento per la Pianificazione e Programmazione della Tutela Ambientale [DIOPPTA], approvato il 5/04/2006 (G.U. n. 164 del 17/07/2006)
 - Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio di frana [PsAI-Rf], approvato con DPCM del 12/12/2006 (G.U. del 28/05/2007, n. 122) e successivi aggiornamenti rischio frane, giusta nota AdB del 14.03.2013 prot. N. 2043.
 - Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno, integrato dai rappresentanti delle Regioni appartenenti al Distretto Idrografico, con Deliberazione n. 1 del 24/02/2010 (G.U. del 8/03/2010 n. 55)
- 2) Autorità di bacino interregionale della Puglia (con competenza in Campania per i bacini regionali del fiume Ofanto e dei torrenti Calaggio e Cervaro):
 - Piano di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) approvato con delibera del C.I. 30/11/2005 e successivi aggiornamenti delle perimetrazioni pubblicati sul sito <http://www.adb.puglia.it>
- 3) Autorità di bacino Campania Sud ed interregionale del fiume Sele:
 - per il territorio della ex AdB interregionale del fiume Sele:
 - Rivisitazione del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del territorio del bacino idrografico del Sele (Delibera n. 20 del C.I. del 18.09.2012)
 - per il territorio della ex AdB Destra Sele:
 - Aggiornamento del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (Delibera n. 10 del C.I. del 28.03.2011)

- nonché studi, Indirizzi, Linee-guida, Misure di salvaguardia dell'Autorità di Bacino

4) Autorità di bacino Campania Centrale:

per il territorio della ex AdB del Sarno:

- PSAI ex AdB Autorità di Bacino del Sarno (approvato dal Consiglio Regionale, seduta del 24/11/2011, Attestato n.199/1, B.U.R.C. n.74 del 5/12/2011)
- Misure di Salvaguardia per la tutela del suolo e delle risorse idriche (Delibera di C.I. n. 25 del 18/12/2012 - B.U.R.C. n.5 del 28/01/2013).

per il territorio della ex Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania:

- PSAI ex AdB Nord Occidentale della Campania, Attest. C.R. n. 200/2 del 24/01/2011 (B.U.RC n.74 del 5/12/2011)
- Piano Stralcio di Tutela del suolo e delle risorse idriche (Autorità di Bacino Nord-Occidentale della Campania (Delibera di C.I. del 31/05/2012, B.U.R.C. n.4 del 4/06/2012 , approvato con Delibera di G.R.n. 488 del 21/09/2012 n. 611);
- nonché studi, Indirizzi, Linee-guida, Misure di salvaguardia dell'Autorità di Bacino.

Il PTCP recepisce le previsioni del Piano regolatore territoriale delle Aree di Sviluppo Industriale (ASI) e ne promuove la qualificazione ecologica, ambientale ed energetica anche attraverso le intese di cui all'art.18 della legge regionale n.16/2004.

Il PTCP recepisce e dettaglia gli indirizzi paesaggistici contenuti nelle Linee Guida del Paesaggio dettate dal PTR.

Le prescrizioni e le direttive del PTCP sono vincolanti per i PUC.

Le modifiche o aggiornamenti degli strumenti di pianificazione sovraordinati o di settore regolarmente approvati dagli organi competenti, fermo restando la loro immediata vigenza se prevista dalla legge, non costituiscono variante al PTCP, e saranno recepiti dalla Provincia attraverso provvedimento dell'organo esecutivo, al fine di tenerne conto in sede di aggiornamento dello stesso PTCP.

La stessa procedura è prevista per le eventuali rettifiche alla delimitazione di ambiti o componenti strutturali del PTCP derivanti da analisi di maggior dettaglio effettuate nel corso della redazione dei PUC.

Art. 5 - Elaborati costitutivi del Piano

Il PTCP si articola in elaborati costitutivi ed elaborati di processo.

Gli elaborati costitutivi del Piano sono articolati in Elaborati di Progetto e coordinamento ed Elaborati Conoscitivi e interpretativi del territorio, entrambi parte integrante del PTCP.

Sono elaborati costitutivi del Piano:

Elaborati di Progetto e coordinamento

P.01 - Relazione generale;

P.02 - Norme tecniche di attuazione;

P.03 - Schema di assetto strategico strutturale (12 Quadranti, Scala 1:25.000);

P.04 - Rete Ecologica (Scala 1:100.000);

P.05 - Aree agricole e forestali di interesse strategico (Scala 1:100.000);

P.06 - Quadro della trasformabilità dei territori (12 Quadranti, Scala 1:25.000);

P.07.1 - Vincoli Geologici Ambientali, (12 Quadranti, Scala 1:25.000);

P.07.2 - Vincoli Paesaggistici, Archeologici e Naturalistici, (12 Quadranti, Scala 1:25.000);

P.07.3 - Ambiti costitutivi delle aree di attenzione ed approfondimento, (12 Quadranti, scala 1:25.000)

P.08 - Articolazione del territorio in Unità di paesaggio, (Scala 1:100.000);

P.09 - Articolazione del Territorio in Sistemi di Città, (Scala 1:100.000);

P.10 - Schede delle Unità di Paesaggio (N.40 Schede di unità di paesaggio);

P.11 - Schede dei Sistemi di Città – indicazioni per la pianificazione comunale coordinata (N. 19 - Schede per aggregazioni di comuni);

P.12 - Il sistema dei beni culturali e degli itinerari d'interesse strategico (Scala 1:100.000);

P.13 - Quadro d'insieme dello Schema strategico strutturale, dei Progetti strategici e Campi territoriali Complessi (Scala 1:100.000);

P.14 - Relazione Finanziaria (Allegato B alla Delibera del Commissario Straordinario n. 113 del 27/05/2013).

Elaborati Conoscitivi e interpretativi del territorio

QC. 01 - Relazioni tematiche del Quadro Conoscitivo con i seguenti allegati:

- **QC. 01A** - Abaco della perimetrazione dei Centri Storici;
- **QC. 01B** - Aree di Interesse Archeologico;
- **QC. 01C** - Zone gravate da Usi Civici;
- **QC. 01D** – Siti di Bonifica ricadenti nel Bacino Idrografico del fiume Sarno;

QC. 02 - Carta della Naturalità (scala 1:100.000);

QC. 03 - Carta Geolitologica (scala 1:100.000);

QC. 04 - Carta della classificazione sismica e della zonazione sismogenetica (Scala 1:200.000);

QC. 05 - Mosaico PSAI Autorità di bacino – Rischio frana (Scala 1:100.000);

QC. 06 - Mosaico PSAI Autorità di bacino – Rischio idraulico (Scala 1:100.000);

QC. 07 - Mosaico PSAI Autorità di bacino – Pericolosità frana (Scala 1:100.000);

QC. 08 - Mosaico PSAI Autorità di bacino – Pericolosità idraulica (Scala 1:100.000);

QC. 09- La rete delle interconnessioni: inquadramento di area vasta (Scala 1:200.000);

QC. 10 - La rete delle interconnessioni: le indicazioni strutturali in ambito provinciale (Scala 1:100.000);

QC. 11 - Componenti insediative strutturali (Scala 1:100.000);

QC. 12 - Tavola andamento demografico (mosaico di varie mappe Scala 1:200.000);

QC. 13 - Armatura territoriale: il sistema della produzione (Scala 1:100.000);

QC. 14 – Componenti strutturali: Il sistema dei beni culturali (Scala 1:100.000);

QC. 15.1 – Tutela Risorsa Idrica – Stato Ambientale - Corpi idrici superficiali e sotterranei e classificazione del rischio per il non raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale (D.Lgs. 152/2006) (scala 1:100.000);

QC. 15.2 – Tutela Risorsa Idrica – Stato Ambientale - Registro delle Aree Protette (scala 1:100.000).

Gli elaborati di processo sono costituiti:

dagli elaborati del processo di valutazione ambientale strategica e di valutazione d'incidenza ed in particolare:

EP. 1.1 - Rapporto Ambientale (RA);

EP. 1.2 - Studio d'incidenza;

EP. 2 - Sintesi non tecnica del RA;

EP. 2.1 – Dichiarazione di sintesi, ai sensi dell'art. 17, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;

dagli elaborati del processo di consultazione e approvazione:

EP. 3 – Verbali delle Conferenze territoriali per lo sviluppo sostenibile sugli indirizzi generali del Piano;

EP. 4 – Elaborati del Preliminare di PTCP adottato con D.G.P. n.65 del 15.05.2012;

EP. 5 – Verbali degli incontri con il Tavolo tecnico regionale istituito a seguito della Conferenza Permanente di Pianificazione di cui alla L.R. n.13/2008;

EP. 6 – Relazione sulle Osservazioni (Allegato A alla Delibera del Commissario Straordinario n. 113 del 27/05/2013);

EP. 7 – Relazione sulle determinazioni in merito ai Pareri, acquisiti ai sensi dell'art. 3, comma 4 e art. 2, comma 7 del regolamento regionale n. 5/2011.

Art. 6 - Sistema Informativo Territoriale

Il PTCP è dotato di un Sistema Informativo Territoriale denominato SIAT (Sistema Informativo Ambiente e Territorio). Il SIAT concorre, sulla base delle indicazioni di coordinamento regionale alla formazione e gestione integrata di banche dati di interesse territoriale. Il SIAT è strumento di gestione del PTCP e di ausilio e coordinamento per la pianificazione di livello comunale.

L'ufficio SIAT della Provincia di Avellino, d'intesa con l'ufficio SIT della Regione Campania, detta le specifiche tecniche per la redazione e la trasmissione dei dati cartografici, ai fini dell'interoperabilità dei sistemi informativi.

I Comuni e gli altri Enti e Amministrazioni locali sono tenuti a trasmettere all'Ufficio di Piano della Provincia copia delle basi dati prodotte nel rispetto delle specifiche tecniche. I formati da utilizzare per lo scambio dei dati topografici delle Carte Tecniche Numeriche e delle Carte Tematiche prodotte in sede di pianificazione dovranno essere conformi alle specifiche tecniche di cui al paragrafo precedente.

In base al contenuto, i geodati devono essere raggruppati e suddivisi in modo logico in vari strati informativi. I geodati devono essere gestiti tramite l'utilizzo di codici alfanumerici. Gli attributi aggiuntivi devono essere racchiusi separatamente in una o più tabelle relazionate tra loro.

I geodati devono essere georeferenziati utilizzando come Base Dati Geografica di Riferimento la CTR 1:5000 della Campania e, come Sistema Cartografico di Riferimento l'UTM WGS84 fuso 33 Nord. La CTR costituisce lo strato topografico regionale di riferimento per la redazione dei Piani Strutturali Comunali e dei Piani Strutturali in forma associata.

PARTE SECONDA: COMPONENTI STRUTTURALI E ASSETTO DEL TERRITORIO

Titolo II DISCIPLINA GENERALE

Art. 7 - Livello di definizione delle componenti strutturali e loro rappresentazione cartografica

Le componenti strutturali del PTCP sono verificate ad una scala di dettaglio non inferiore a 1:10.000 a partire dalle basi informatiche utilizzate nel processo di redazione e contenute nel SIT del Piano, comprendenti la Carta Tecnica Regionale, la banca dati "Carta Uso Agricolo del Suolo (CUAS) e sulle basi dati fornite dall'Ufficio SIT della Regione. Per ragioni di sintesi, economicità ed efficienza la loro rappresentazione cartografica è realizzata prevalentemente in scala 1:25.000.

Art. 8 - Sistemi territoriali

Il PTCP definisce e disciplina i sistemi fisici e funzionali di livello provinciale di seguito elencati:

- a) Sistema naturalistico e ambientale e dello spazio rurale aperto;
- b) Sistema insediativo e storico-culturale;
- c) Sistema della mobilità, delle infrastrutture e dei servizi alla produzione.

Art. 9 - Trasformabilità e vincoli

Il PTCP classifica nell'elaborato P.06 - Quadro della trasformabilità dei territori il territorio provinciale in base a quattro gradi di trasformabilità:

- Aree non trasformabili;
- Aree a trasformabilità condizionata all'ottenimento di pareri, autorizzazioni o nulla osta per presenza di provvedimenti di tutela e difesa del suolo, di

tutela paesaggistica o storico monumentale o di tutela naturalistica stabiliti per Legge;

- Aree a trasformabilità orientata allo sviluppo agro-ambientale;
- Aree di attenzione e approfondimento.

Le categorie della trasformabilità ricomprendono le tipologie di aree descritte nella relazione generale (Elab. P.01), al capitolo 6 - TRASFORMABILITA' E RISCHI AMBIENTALI, paragrafo 6.1- Le indicazioni sulla trasformabilità nei dispositivi del PTCP, da considerarsi disposizioni integrative delle presenti norme.

Sia ai fini della ricognizione dei vincoli paesaggisti che per la trasformabilità delle aree occorre tener conto anche delle aree non riportate in cartografia per i motivi riportati nei citati punti della relazione, ovvero: aree coperte da foreste e da boschi, come definite ai sensi del D.Lgs 227/2001, nonché le zone gravate da usi civici e le zone di interesse archeologico.

Nei casi in cui il Quadro della trasformabilità riporta vincoli tratti da fonti di pianificazione separata, di tutela e difesa del suolo, di tutela paesaggistica o storico monumentale o di tutela naturalistica stabiliti per Legge, essa ha valore esclusivamente ausiliario, riassuntivo e di rinvio alle fonti di pianificazione originarie. Il dettaglio delle fonti di pianificazione originaria è riportato nell'elaborato **P.07. 1** - Vincoli Geologici Ambientali, **P.07.2** – Vincoli Paesaggistici, Archeologici e Naturalistici. -**P07.3** -Ambiti costitutivi delle aree di attenzione ed approfondimento – **P.03** - Schema di assetto strategico strutturale (per gli "Elementi lineari di interesse ecologico" e per gli "Ecosistemi ed elementi di interesse ecologico e faunistico").

Nei casi in cui Il Quadro della Trasformabilità riporta elaborazioni e classificazioni derivate dalle previsioni della Rete Ecologica Provinciale e per le Aree di interesse agricolo e forestale di cui alla elaborato **P.05** - Aree agricole e forestali di interesse strategico, il grado di limitazione alla trasformabilità è indicato nella normativa di cui al successivo Titolo III SISTEMA NATURALISTICO E AMBIENTALE E DELLO SPAZIO RURALE APERTO.

Per le aree non caratterizzate da specifici vincoli alla trasformabilità urbana si applicano gli indirizzi per la trasformazione contenuti nell'elaborato **P.11** Schede dei Sistemi di Città e le specifiche indicazioni riportate nel Titolo VI INDIRIZZI E DIRETTIVE PER LA PIANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI INSEDIATIVI.

Disciplina:

IL PTCP indirizza e coordina le strategie di trasformazione del territorio provinciale attraverso la sua classificazione in categorie sintetiche di trasformabilità.

La individuazione delle aree di effettiva trasformazione urbana è disposta dai PUC in applicazione dei criteri per la localizzazione degli interventi di cui all'art. 34 delle presenti NTA.

Il territorio provinciale è, a tal fine, così articolato:

Aree non trasformabili

Comprende aree che per la presenza di vincoli sono caratterizzate da forti limitazioni alla trasformabilità o da inedificabilità assoluta.

Tale classificazione non determina, di per sé, limitazioni prescrittive alla edificabilità dei territori, se non in quanto tali limitazioni derivano da vincoli e limitazioni sovraordinate aventi forza di legge.

Le aree non trasformabili comprendono aree non idonee a trasformazioni di tipo urbano.

Aree a trasformabilità condizionata

Comprende aree la cui trasformazione è soggetta all'ottenimento di pareri, autorizzazioni nulla osta per presenza di provvedimenti di tutela e difesa del suolo, di tutela paesaggistica o storico monumentale o di tutela naturalistica stabiliti per Legge.

Aree a trasformabilità orientata allo sviluppo agro-ambientale.

Tale classe comprende le aree a vocazione agricola e le aree forestali del territorio provinciale.

In tali aree i PUC promuovono prevalentemente lo sviluppo delle attività agricole e delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche e lo sviluppo turistico.

Eventuali previsioni di sviluppo urbano o di aree produttive possono essere disposte dai PUC a completamento di insediamenti esistenti, fatto salvo il rispetto delle disposizioni strutturali del PTCP e compatibilmente con criteri per la localizzazione degli interventi di cui all'art. 34 delle presenti NTA.

Aree di attenzione ed approfondimento

Tale classe comprende:

- Aree in frana del progetto IFFI (Inventario Fenomeni Franosi);
- Aree riconosciute franose da analisi stereoscopica (AdB Puglia);
- Aree con pendenza > 20%;
- Aree perimetrare come Rischio potenziale su Unità Territoriali di Riferimento soggette a pericolosità potenziale Rutr_5 (AdB Campania Sud ed interregionale fiume Sele);
- Aree di interesse archeologico.

Tali aree presentano limitazioni e criticità e presentano un basso grado di idoneità alla trasformazione urbana.

Eventuali previsioni insediative, fatto salvo il rispetto delle disposizioni strutturali del PTCP e dei criteri per la localizzazione degli interventi di cui all'art. 34 delle presenti NTA, sono subordinate alla effettiva verifica di stabilità nell'ambito della pianificazione comunale (PUC) attraverso l'allegato studio geosismico di cui alla legge regionale 9/83, su cui è necessario acquisire il parere ex art. 15 della medesima legge ed ex art. 89 D.P.R. 380/2001 del competente Ufficio regionale del Genio Civile, nonché della competente Autorità di bacino.

TITOLO III SISTEMA NATURALISTICO E AMBIENTALE E DELLO SPAZIO RURALE APERTO

Art. 10 - Rete ecologica

Il PTCP garantisce e promuove la funzionalità ecologica del territorio provinciale attraverso la definizione della Rete Ecologica Provinciale ad integrazione e rafforzamento degli Elementi della rete Ecologica di livello regionale e sovraregionale come individuati dal PTR.

Il progetto di Rete ecologica di cui all'elaborato **P.04** - Rete Ecologica assume una doppia valenza: strategica, con riferimento alla programmazione e allo sviluppo rurale e turistico dei territori, e strutturale-prescrittiva con riferimento alla redazione dei PUC.

La rete ecologica del PTCP individua le seguenti componenti:

- Corridoio appenninico principale;

- Corridoi Regionali;
- Direttrici Polifunzionali REP;
- Aree Nucleo REP;
- Elementi lineari di interesse ecologico;
- Ecosistemi ed elementi di interesse ecologico e faunistico;
- Geositi.

Hanno valore strategico con riferimento al rafforzamento della qualità paesaggistica, ambientale e alla valorizzazione rurale e turistica le seguenti componenti della Rete ecologica:

- Corridoio appenninico principale;
- Corridoi Regionali;
- Direttrici Polifunzionali REP;
- Buffer zones, quali specifiche aree agricole componenti integrative della rete per le quali è necessario attuare una corretta politica di gestione dei fattori abiotici e biotici e di quelli connessi con l'attività antropica.

Hanno valore strutturale prescrittivo con riferimento alla redazione dei PUC, e pertanto non possono essere oggetto di previsioni di espansione urbana, le seguenti componenti:

- Ecosistemi ed elementi di interesse ecologico e faunistico;
- Geositi.

Per le **Aree Nucleo REP**, assumono valore strutturale-prescrittivo le norme di salvaguardia dei Parchi istituiti e delle misure di conservazione dei SIC E ZPS, ovvero le norme dei Piani dei Parchi, dei Piani di Gestione e dei Regolamenti delle aree protette regolarmente approvati.

Con riferimento agli **Elementi lineari di interesse ecologico** i PUC, oltre al rispetto degli specifici vincoli sovraordinati, contribuiscono a minimizzare gli impatti sugli ecosistemi acquatici evitando o minimizzando la previsione di nuova urbanizzazione e, in caso di aree già urbanizzate o di diritti edificatori già acquisiti, promuovono interventi di mitigazione degli impatti sugli ecosistemi interessati.

Fatte salve le misure più restrittive derivanti da strumenti sovraordinati e tutela di legge, i Comuni, in sede di formazione dei PUC, ed i soggetti competenti in materia di pianificazione territoriale, per quanto riguarda i seguenti elementi della rete:

- Elementi lineari di interesse ecologico;
- Ecosistemi ed elementi di interesse ecologico e faunistico;
- Geositi;
- Buffer zones;

dovranno specificare ed interpretare in rapporto all'effettivo documentato stato dei luoghi e ruolo ecologico, la delimitazione di tali aree eventualmente individuando in modo motivato e compiutamente argomentato, quelle per le quali non sussistono elementi configuranti un'effettiva valenza ecologica e/o ambientale, comunque garantendo ogni qualvolta è possibile il rispetto della continuità ecologica.

Per tali aree i Comuni ed i Soggetti competenti in materia di pianificazione territoriale, in sede di rispettiva pianificazione, potranno prevedere azioni di riqualificazione e completamento degli insediamenti e delle infrastrutture presenti, purché garantiscano una elevata qualità dell'intervento, azioni di mitigazione ambientale e la minimizzazione degli impatti ecologici e paesaggistici sulle fasce fluviali.

Inoltre, nell'ambito della rete i Comuni ed i Soggetti di cui sopra, in sede di pianificazione, attuano le seguenti direttive:

- a) individuare eventuali ulteriori aree ad alto valore ecologico e/o paesaggistico che possano svolgere un significativo ruolo nell'ambito della Rete Ecologica;
- b) definire a scala di dettaglio i tratti delle aree libere da edificazione per i territori di loro competenza, evidenziandone le caratteristiche di naturalità e/o la presenza di eventuali criticità o di detrattori ambientali e prevedere idonee misure di mitigazione o azioni di sensibilizzazione di eventuali Enti competenti sovraordinati;
- c) stabilire norme volte a salvaguardare le aree libere e gli impianti vegetazionali esistenti (boschi, vegetazione riparia, ecc.);

- d) considerare nell'ambito degli ambienti di particolare valore ecosistemico e paesaggistico, ovunque pertinente, le aree interessate dalla presenza di praterie o di macchia mediterranee che, non dovranno in alcun caso essere incluse tra quelle individuabili dai Comuni come aree per le quali non sussistano elementi configuranti un'effettiva valenza ecologica e/o ambientale.

Per tutti gli interventi potenzialmente in grado di poter determinare impatti negativi significativi sul mantenimento in stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse comunitario per la cui tutela sono stati individuati i siti della Rete Natura 2000 presenti nel territorio provinciale dovrà essere previsto, in sede di pianificazione locale e territoriale, l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui all'art. 3 del Regolamento n. 1/2010 emanato con DPGR n. 9 del 29 gennaio 2010.

A fini di tutela idrogeomorfologica nelle fasce contermini dei fiumi, dei laghi, dei torrenti, nonché dei canali, è vietata la nuova edificazione oltre che le relative opere di urbanizzazione per una fascia di profondità del limite del demanio di:

- a) per i fiumi mt. 25 al di sopra la quota di 500 slm, mt. 50 al di sotto della detta quota;
- b) lungo i torrenti ed i corsi d'acqua mt. 10;
- c) dal limite degli argini maestri e delle zone golenali mt. 50;
- d) dalla sponda dei laghi mt. 160.

In tali fasce di rispetto, possono essere consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione, senza aumento di volume, degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, parchi pubblici, la coltivazione agricola e la sistemazione a verde, nonché gli interventi finalizzati al mantenimento e, ove non più presente, al ripristino della vegetazione ripariale, anche promuovendo, ovunque possibile, gli interventi di recupero della naturalità delle sponde mediante eliminazione degli elementi rigidi di arginatura in calcestruzzo previsti dall'articolo 8 del Regolamento approvato con D.P.G.R. n.574 del 22 luglio 2002, nel rispetto della conservazione dello stato della natura.

Art. 11 - Integrazioni e contributi per il miglioramento della Rete Ecologica

In relazione al progetto della Rete Ecologica il PTCP individua **Diretrici di potenziamento della continuità ecologica** e specifiche azioni e integrazioni con componenti degli altri Sistemi del territorio provinciale.

Le **Diretrici di potenziamento della Rete ecologica** costituiscono un'indicazione programmatica finalizzata a interventi di rafforzamento del grado di naturalità delle aree e delle loro funzioni di connettività ecologica.

Nel caso di Diretrici interprovinciali la Provincia promuove ai sensi dell'art. 15 L. 241/90 e smi intese al fine dell'armonizzazione delle politiche territoriali.

Con riferimento al SISTEMA DELLA MOBILITÀ, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI ALLA PRODUZIONE, in rapporto alle intersezioni con le previsioni di Rete Ecologica, sono individuate le seguenti azioni:

- miglioramento dell'inserimento ambientale e della permeabilità ecologica delle infrastrutture della mobilità anche attraverso specifici accorgimenti per diminuire gli impatti sugli ecosistemi e sulla fauna e consentirne e salvaguardarne il passaggio;
- interventi di qualificazione ecologico-ambientale delle aree produttive esistenti;
- interventi di ripianificazione o delocalizzazione delle aree produttive programmate e non ancora attuate.

Negli elementi della Rete Ecologica, specificati ed interpretati in sede di pianificazione a cura dei Comuni e dei Soggetti competenti, ai sensi dell'art. 10, comma 8, salvo norme di legge più restrittive vigenti:

- a) è esclusa la previsione di discariche, impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, insediamenti industriali, salvo quanto previsto agli articoli 23 e 24, urbani (industriali-artigianali, insediamenti residenziali, commerciali per la media e grande distribuzione) salvo quelli destinati alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed alla promozione turistica del territorio e dell'attività agricola e zootecnica che non pregiudichino i caratteri ecologici dell'adiacente rete ecologica provinciale e che non

impegnino aree libere salvo che per ampliamento di strutture esistenti o da riconvertire;

- b) è consentita l'edificabilità rurale a condizione che le modalità di trasformazione insediativa non pregiudichino i caratteri ecologici dell'adiacente rete ecologica provinciale;
- c) sono consentiti la realizzazione di parchi, aree verde, percorsi pedonali e ciclabili, relativi servizi ed attrezzature sportive di servizio al turismo ad allo sport con interventi che non pregiudichino i caratteri ecologici della rete ecologica provinciale.

I Comuni, in sede di formazione o di adeguamento dei PUC attuano le seguenti direttive:

- a) disciplinare gli interventi di rinaturalizzazione in coerenza con le linee guida del paesaggio in modo da evitare l'introduzione di elementi estranei alla componente vegetazionale esistente;
- b) individuare i punti di interferenza della rete ecologica con attrezzature viarie e detrattori presenti sul territorio comunale di competenza e prevedere idonee misure di mitigazione ed azioni di sensibilizzazione;
- c) limitare la previsione di tracciati di nuove infrastrutture viarie (e ferroviarie); le proposte progettuali dovranno essere accompagnate, in ogni caso, da un'apposita Relazione contenente lo Studio delle alternative di progetto, ovvero la Valutazione di incidenza sulla Rete Ecologica ove richiesto per norma, e le misure correttive per la minimizzazione degli impatti e degli effetti.

Art. 12 - Aree agricole e forestali di interesse strategico

Il PTCP garantisce e promuove la tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse in coerenza con quanto previsto al comma 1 lett. f del'art.2 "Obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica" della L.R. n.16/2004.

Il PTCP detta indirizzi, direttive e prescrizioni per i PUC in relazione a quanto previsto al comma 2 lett. h dell'art. 23 in materia di classificazione dei terreni agricoli e di limiti e divieti all'utilizzazione ai fini edilizi delle aree agricole.

Il PTCP persegue finalità di tutela strutturale e funzionale dello spazio rurale aperto, con riferimento al complesso dei servizi produttivi ed ecosistemici che esso svolge:

- supporto ai cicli biologici fondamentali (ciclo dei nutrienti, formazione del suolo e produzione primaria);
- approvvigionamento (produzione di cibo, acqua potabile, materiali o combustibile);
- regolazione del clima, depurazione dell'acqua, impollinazione e controllo delle infestazioni;
- valori culturali (fra cui quelli estetici, spirituali, educativi e ricreativi).

Ai fini del perseguimento degli obiettivi di tutela di cui ai commi precedenti i PUC devono essere corredati da adeguate analisi e cartografie a scala non inferiore ad 1:10.000 che identifichino vegetazione reale e uso del suolo. La cartografia a copertura completa del territorio comunale individua:

- le superfici artificiali ed il territorio urbanizzato;
- le superfici agricole utilizzate;
- le superfici boscate ed altri ambienti seminaturali;
- gli ambienti umidi;
- gli ambienti delle acque.

La cartografia dettaglia le analisi all'interno delle singole categorie secondo lo schema di Legenda CORINE Land Cover con approfondimento al IV e V livello per i territori agricoli, per le superfici boscate e quelle seminaturali, per gli ambienti umidi e per gli ambienti delle acque. Per queste categorie debbono essere determinati, in ragione della scala anche le superfici di interclusione del tessuto infrastrutturale ed urbano.

Il PTCP articola il territorio rurale ed aperto, per quanto riguarda i paesaggi delle aree agricole e forestali, secondo le seguenti categorie:

fondovalli e conche da pianeggianti e subpianeggianti;

Aree agricole di valore strategico legate alle produzioni tipiche di qualità:

- Paesaggi delle produzioni viticole e/o oleicole di qualità, comprese nei territori delle produzioni DOC e DOCG;

- Paesaggi delle produzioni viticole e/o oleicole di qualità comprese nei territori delle produzioni DOP;
- Paesaggi delle produzioni viticole e/o oleicole di qualità comprese nei territori delle DOC e DOCG e DOP;
- Paesaggi delle altre coltivazioni arboree di qualità (Nocciole, Castagneti da Frutto, Melannurca Campana, altre produzioni oleicole);
- Paesaggi agricoli collinari, caratterizzati da un mosaico di seminativi, aree naturali (impluvi, superfici in dissesto) e secondariamente oliveti (Alto Tammaro, Fortore, Calore Irpino e Ufita). Sono compresi nel territorio dell'olio extravergine di oliva "Irpinia Colline dell'Ufita DOP";

Aree agricole di preminente valore paesaggistico:

- Paesaggi agricoli collinari (Alta Irpinia, Ofanto, Tanagro, Alto Sele e Montella), caratterizzati da un mosaico di seminativi e aree naturali (impluvi, superfici in dissesto) e oliveti;
- Paesaggi agricoli delle colline dolcemente ondulate dell'Alta Irpinia, prevalentemente destinate a cereali autunno vernini (grano duro) e foraggiere;
- Paesaggi agricoli caratterizzati da un mosaico complesso di seminativi e colture arboree (Partenio);
- Aree agricole inserite in contesti forestali, significativi ai fini del mantenimento dei caratteri di biodiversità;
- Aree forestali di interesse strategico sottoposte a tutela ambientale (Aree natura 2000, aree naturali protette, foreste demaniali);
- Altre aree forestali;
- Altre aree naturali e seminaturali.

Art. 13 - Cave

Il recupero ambientale delle cave a fine esercizio, fermo restando la compatibilità con i PSAI che dettano prescrizioni in materia, deve essere coerente con lo schema di assetto e con gli obiettivi del SISTEMA NATURALISTICO E AMBIENTALE E DELLO SPAZIO RURALE APERTO. Esso è pertanto a prevalente contenuto naturalistico e paesaggistico ove corrispondente a componenti della rete ecologica provinciale ed in aree agricole e forestali di interesse strategico, e a prevalente contenuto paesaggistico e agricolo-produttivo, in altre aree agricole ove ciò risulti funzionale alle esigenze di conduzione ottimale di aziende

agricole e zootecniche. Nelle aree che non incidano su aree REP ed agricole e forestali di interesse strategico, marginali e contigue a centri urbani e/o produttivi esistenti, sono ammessi gli interventi di recupero previsti dal PRAE ove consentiti dallo stesso.

TTITOLO IV SISTEMA INSEDIATIVO E STORICO CULTURALE

Art. 14 - Gli insediamenti.

In coerenza con gli obiettivi di cui all'art. 3 sulla qualificazione degli insediamenti e il rafforzamento dell'armatura urbana, il PTCP identifica nell'elaborato **P.09** - Articolazione del Territorio in Sistemi di Città per i quali attivare forme di pianificazione comunale coordinata, e identifica nell'elaborato **P.11** - Schede dei Sistemi di Città i principali indirizzi per tale pianificazione coordinata.

Nell'elaborato **P.03** - Schema di assetto strategico strutturale, gli insediamenti sono riportati in funzione del dato delle località abitate ISTAT 2011, come dato di riferimento omogeneo. I Comuni, in sede di PUC, ridefiniranno il territorio edificato sia nella componente più consolidata e compatta, sia nelle parti più rade ed ancora in formazione, ai fini di contenere l'ulteriore dispersione insediativa. Detto elaborato riporta anche le principali infrastrutture sovra comunali esistenti.

Nell'elaborato **P.11** Schede dei Sistemi di Città si propone, in rapporto alla dimensione demografica dei Sistemi di Città, la realizzazione di nuove attrezzature di livello sovra comunale.

Art. 15 - Sistemi di città

Al fine di promuovere il rafforzamento dell'armatura urbana provinciale e la pianificazione coordinata a livello di più comuni confinanti, il PTCP individua i territori comunali dove favorire tale pianificazione (denominati Sistemi di città) e riportati nell'elaborato **P.09**. Articolazione del Territorio in Sistemi di Città. Ciò anche ai sensi del Decreto-Legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che conferma, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità Montane, l'obbligo della gestione associata dell'esercizio delle funzioni fondamentali, tra cui la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale.

Il PTCP, attraverso Schede per ciascun sistema di città, di cui all'elaborato **P.11** definisce gli elementi di raccordo tra PUC e indicazioni strutturali del PTCP, con indirizzi per la dotazione di servizi sovra comunali, di interventi sulle infrastrutture locali che possono avere anche un ruolo alla scala più vasta, con indicazioni specifiche di indirizzo per le aree trasformabili e per i carichi insediativi.

Art. 16 – I centri storici

In coerenza agli obiettivi di cui all'art.3 delle presenti norme, il PTCP promuove e favorisce azioni di tutela e valorizzazione dei Centri storici del Sistema Insediativo provinciale individuati negli elaborati **P03 Schema di assetto strategico strutturale** e **P12 Sistema dei beni culturali e degli itinerari d'interesse strategico**, nonché nell'elaborato conoscitivo **QC 14 Componenti strutturali: Il sistema dei beni culturali**.

Nell'elaborato **P.01 Relazione generale** al paragrafo 4.2.2 sono indicati metodi ed indirizzi del PTCP per l'individuazione e la valorizzazione dei centri storici a cui si rinvia. Il PTCP ha individuato i centri storici secondo i criteri definiti dalla Legge n. 26 del 18 ottobre 2002, art. 2 per tutti i comuni della Provincia di Avellino, ad eccezione dei comuni di San Michele di Serino, San Mango sul Calore e Vallesaccarda per i quali non si sono rinvenuti i presupposti necessari per l'individuazione del centro storico. Sono stati inoltre individuati i centri storici, definiti di notevole interesse, come elencati nell'elaborato **P.01 Relazione generale** al paragrafo 4.2.2. e indicati nell'elaborato **P.12. Il sistema dei beni culturali e degli itinerari d'interesse strategico**.

Il PTCP individua anche le aree del contesto paesaggistico dei Centri storici. Tali aree sono considerate zone di interesse storico – paesaggistico, indissolubilmente legate agli insediamenti storici. Pertanto in tali aree, nei PUC, si limiteranno le trasformazioni urbanistiche, gli interventi che modificano il rapporto paesaggistico, di visuale, e la leggibilità delle relazioni tra Centro Storico e contesto paesaggistico in cui si colloca.

Il PTCP tutela e favorisce le azioni di valorizzazione anche degli elementi isolati, edifici o complessi edilizi, anche esterni alle aree urbane, che rivestano, con i propri caratteri architettonici, valore storico o solo documentario. Si tratta di

elementi che svolgono un importante ruolo identitario, e che possono assumere una notevole importanza strategica, attraverso la loro messa in rete, all'interno di itinerari turistici. Il PTCP individua i principali elementi, capaci di ricoprire un ruolo di scala territoriale negli elaborati **P03, P12, QC14**, nonché negli elaborati **P.10** - Schede delle Unità di Paesaggio.

Il PTCP considera storici anche i centri, fortemente manomessi dal terremoto e dalle opere di ricostruzione, che conservano tuttavia un impianto urbanistico ancora riconoscibile come storico.

Art. 17 - Sistemi insediativi lineari

Il PTCP identifica nell'elaborato **P.03** gli insediamenti lineari da riqualificare, che costituiscono una caratteristica insediativa molto diffusa nel territorio provinciale e indica le priorità dell'azione di riqualificazione distinguendole in: prevalentemente urbanistiche, laddove prevale l'esigenza di migliorare l'attrezzatura di spazi di servizio e prevalentemente paesaggistico-ambientali, laddove le condizioni ambientali e la qualità del paesaggio risultano in condizioni particolarmente critiche. Per tali insediamenti si propone, in sede di PUC di immettere elementi di qualità urbana e ambientale, ai fini della loro riqualificazione, e di limitarne l'ulteriore espansione lineare.

TITOLO V IL SISTEMA DELLA MOBILITÀ, DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA PRODUZIONE

Art. 18 - Il sistema della mobilità

Al fine di orientare lo sviluppo sostenibile della provincia di Avellino, in coerenza con le previsioni del PTR, il PTCP individua le infrastrutture prioritarie e secondarie (stradali e ferroviarie). Si tratta di un approccio coerente col piano regionale dei trasporti recepito nel PTR che suddivide gli interventi in invariante e in opzioni.

Sistema infrastrutturale principale:

Il sistema infrastrutturale principale della Provincia di Avellino su cui si basa il PTCP è costituito dalla seguente grande maglia infrastrutturale:

Infrastrutture esistenti:

- l'autostrada Napoli – Bari e la SS. 7 che costituiscono un fascio infrastrutturale Ovest Est;

Infrastrutture da potenziare:

- potenziamento della Statale Ofantina un'infrastruttura Ovest Est di attraversamento più meridionale;
- potenziamento della tratta ferroviaria Salerno – Mercato San Severino (Università di Fisciano) – Avellino, come raccordo Sud - Nord;
- potenziamento del raccordo autostradale in direzione Sud - Nord tra Salerno e Avellino;
- potenziamento e ammodernamento della ferrovia Napoli - Benevento (via Valle Caudina), in raccordo col PTCP di Benevento, indispensabile per la costruzione della Città Caudina prevista dal PTR e dallo stesso PTCP;
- potenziamento e ammodernamento della ferrovia Mercato San Severino – Avellino - Benevento (M.S.S. – AV - BN).

Nuove infrastrutture:

- la nuova linea ferroviaria AV/AC Napoli Bari con la nuova stazione Irpinia;
- completamento della strada veloce in costruzione Contursi – Lioni – Grottaminarda – Panni come asse longitudinale in direzione Sud – Nord;
- completamento del raccordo Avellino – Pianodardine - Cervinara – Valle Caudina;
- Collegamento autostradale BN-CE (via Caianello);
- Bretella di collegamento Valle Lauro - Autostrada A30 Caserta –Salerno;
- Strada Fondo Valle Isclero.

Nei punti di connessione della rete infrastrutturale principale il PTCP individua tre importanti polarità nelle seguenti aree:

- nodo di Avellino (con la confluenza dei sistemi stradali, autostradali e ferroviari di Connessione con Napoli, Salerno, Benevento e Valle Caudina);
- nodo di Grottaminarda - Valle Ufita (confluenza tra sistema Est - Ovest con la nuova infrastruttura Contursi – Lioni – Grottaminarda - Panni, e nuova stazione Irpinia della linea ferroviaria AV/AC Napoli – Bari, e realizzazione del Polo logistico);
- nodo di Lioni (alla confluenza tra la Contursi – Grottaminarda e l'Ofantina).

Le nuove polarità e la rete delle connessioni infrastrutturali principali, costituiscono il riferimento della riorganizzazione dell'armatura urbana e della aggregazione

dei Comuni previste nella Elaborato **P.09** Articolazione del Territorio in Sistemi di Città ai fini di individuare nuove centralità e rafforzare i sistemi urbani più deboli.

Il PTCP recepisce le indicazioni emerse dagli incontri con i Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) in merito alla realizzazione di un Polo logistico in valle Ufita e di un Hub della logistica nel sistema urbano di Avellino. I PUC dei relativi sistemi di città recepiranno e definiranno nelle loro disposizioni strutturali le relative aree interessate.

Sistema infrastrutturale secondario:

Il PTCP recepisce le indicazioni emerse dal confronto con gli STS in merito a progetti esistenti e proposte di raccordi viari di carattere sovra comunale, volti a migliorare le connessioni territoriali con il sistema infrastrutturale principale. Nell'elaborato **P.11** – Schede di Città tali proposte sono recepite e la loro definizione affidata alla pianificazione comunale coordinata tra più Comuni.

Art. 19 - Mobilità dolce

Il PTCP persegue la creazione di un sistema integrato di mobilità dolce al fine di:

- migliorare la qualità dell'ambiente, riducendo i fattori inquinanti, e rischi per la salute umana;
- garantire una maggiore sicurezza ai pedoni e ai ciclisti negli spostamenti sia in ambito urbano sia nei luoghi del turismo, dei servizi, della conoscenza, della storia, della natura, del paesaggio, dell'economia, del tempo libero e dello sport;
- favorire la coesione sociale dei residenti nel territorio;
- favorire le sinergie progettuali ed economiche tra Enti per la realizzazione delle infrastrutture dedicate alla mobilità lenta;
- fornire ulteriori strumenti di valorizzazione ambientale e di promozione del territorio;
- creare opportunità concrete per sviluppare attività ricreative e sportive a livello locale.

Il PTCP individua le principali direttrici delle Rete Ecologica come indirizzo strategico e operativo per la promozione di una rete di mobilità di interesse turistico.

Art. 20 - Le aree produttive

Il PTCP, nell' elaborato **P.03** - Schema di assetto strategico strutturale, classifica i territori del sistema della produzione in:

- PIP esistenti a valenza territoriale;
- PIP esistenti di interesse locale;
- PIP programmati a valenza territoriale;
- PIP programmati di interesse locale;
- Nuclei Industriali ex art. 32 L. 219/81 a valenza territoriale;
- Agglomerati Industriali ASI a valenza territoriale.

Art. 21 - Le aree produttive di interesse territoriale

Il PTCP considera quali invarianti strutturali di interesse provinciale del sistema dei servizi alla produzione le aree produttive di interesse territoriale e le reti della mobilità e infrastrutturali esistenti o previste ad esse connesse.

Per gli agglomerati ASI e i nuclei ex art. 32 L. 219/81 trova applicazione la normativa propria della pianificazione di settore.

In sede di nuova pianificazione, ovvero di variante, gli obiettivi di qualificazione ecologica, per le aree poste in diretta interferenza con le componenti strutturali della Rete Ecologica, come specificati ed interpretati in sede di pianificazione, ai sensi dell'art. 10, comma 8, nonché di quelli ambientali ed energetici di cui ai successivi articoli 22 e 23, saranno perseguiti con specifico progetto territoriale nei termini e nelle forme di cui al successivo art. 25.

Art. 22 - Qualificazione ecologica, ambientale ed energetica delle aree produttive

Al fine di salvaguardare e promuovere la qualità ambientale e delle acque, il paesaggio del territorio provinciale e di migliorarne la competitività economica, le aree produttive della provincia sono oggetto di intese e programmi per la loro qualificazione ecologica, ambientale ed energetica.

Art. 23 - Aree produttive esistenti da qualificare in rapporto agli elementi della rete ecologica

Le aree produttive esistenti poste in diretta interferenza con le componenti strutturali della Rete Ecologica godono di criteri preferenziali nella programmazione dello sviluppo regionale al fine di qualificarsi quali Aree Produttive Ecologicamente Compatibili.

Nel caso di aree produttive non ancora attuate, parzialmente attuate e nel caso di ampliamento di quelle esistenti, le condizioni perché le stesse possano essere attuate in modo ecologicamente e ambientalmente compatibile ed economicamente competitivo, devono essere poste al centro della stessa pianificazione attuativa. In questo quadro la distribuzione delle nuove localizzazioni produttive nelle aree ancora disponibili, sarà fatta garantendo corridoi e connessioni ecologiche necessarie a favorire la continuità degli elementi della rete ecologica.

Art. 24 - Aree produttive programmate e non attuate da ripianificare o delocalizzare

Le aree produttive programmate e non attuate poste in diretta interferenza con le componenti strutturali della rete ecologica sono oggetto di specifica e puntuale valutazione nell'ambito della redazione dei PUC ai fini di una loro ripianificazione per usi e assetti ecologicamente compatibili o di una loro delocalizzazione.

Art. 25 - Standard e progetto territoriale di Qualità ecologico ambientale ed energetica delle aree produttive

Al fine di stabilire e promuovere elevati standard di qualità ecologico ambientale delle aree produttive Il PTCP promuove uno specifico progetto territoriale, da realizzare d'intesa con i soggetti pubblici e privati interessati. Il Progetto include anche interventi per la qualificazione energetica dei siti e dei cicli produttivi, attraverso il loro efficientamento e incentivi alla produzione di energie rinnovabili e promuove la creazione di sistemi energetici locali al fine di migliorare la competitività economica e la sostenibilità ambientale del sistema produttivo.

Art. 26 – Aree Commerciali per la grande e media distribuzione.

Il PTCP individua nell'elaborato **P.03** le aree commerciali per la grande distribuzione (oltre i 2500 mq.) e della medio – grande distribuzione (tra i 1500 e i 2500 mq.).

In coerenza con gli obiettivi di integrazione funzionale degli insediamenti il PTCP promuove tutte quelle forme di insediamento commerciale, che non esaltano la separatezza funzionale dei centri commerciali, ma ne favoriscono, l'integrazione con gli abitati, le integrazioni con altre funzioni e servizi, la polifunzionalità delle aree di pertinenza. Il PTCP promuove nei PUC il ricorso alla tipologia del Centro Commerciale Naturale, come elemento di riqualificazione dei Centri storici, dei sistemi insediativi lineari e dei tessuti urbani consolidati o da completare.

PARTE TERZA PAESAGGIO

Titolo VI INDIRIZZI E DIRETTIVE PER LA TUTELA E PROMOZIONE DELLA QUALITA' DEL PAESAGGIO

Art. 27 - Politiche paesaggistiche

Il PTCP di Avellino approfondisce e articola i Sottosistemi del Territorio rurale aperto e le previsioni delle Linee Guida del PTR, al fine di garantire l'opportuna coerenza verticale tra i due strumenti di pianificazione e concorrere alla definizione delle politiche paesaggistiche. A tal fine articola il territorio in Unità di Paesaggio.

Art. 28 - Unità di paesaggio

Le Unità di paesaggio sono analizzate e disciplinate mediante Schede descrittivo-normative.

Le Schede analizzano i principali caratteri paesaggistici dell'ambito territoriale considerato, selezionano i principali elementi di pregio, individuano le principali criticità paesaggistiche e indicano specifici obiettivi di paesaggio e direttive per la pianificazione.

Art. 29 - Obiettivi di qualità paesaggistica

Gli obiettivi e le direttive per la qualità del paesaggio contenuti nelle Schede hanno valore di direttiva per i PUC, i quali ne approfondiscono i contenuti garantendo coerenza e convergenza delle previsioni urbanistiche comunali.

I parametri qualitativo-quantitativi a cui fare riferimento secondo le specificità e caratteristiche territoriali di cui alle pertinenti Unità di Paesaggio sono riportati al paragrafo 6 delle Schede delle unità di paesaggio e sono stati desunti dagli Obiettivi di paesaggio contenuti nelle singole Schede descrittivo - normative delle Unità di paesaggio elaborato (P.10). L'applicazione dei parametri qualitativi costituirà la piattaforma su cui i PUC specificheranno i propri obiettivi di qualità e ne misureranno nel tempo l'efficacia.

PARTE QUARTA DISPOSIZIONI PROGETTUALI E PROGRAMMATICHE

TITOLO VII INDIRIZZI E DIRETTIVE PER LA PIANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI INSEDIATIVI

Art. 30 - Sistemi di Città e redazione coordinata dei PUC

Al fine di favorire la pianificazione coordinata/associata, tra i comuni appartenenti allo stesso Sistema di città, la Provincia promuove Conferenze tecniche di Copianificazione. L'elaborato P.11 - Schede di indirizzo per lo sviluppo sostenibile del territorio per i sistemi di Città, costituisce il riferimento per tale pianificazione coordinata. Ai tavoli è demandata la definizione di dettaglio delle strategie di piano di valenza sovra comunale, con particolare riferimento ai carichi insediativi, alle attrezzature e servizi sovra comunali, alle attività produttive, da attribuire ai singoli Comuni del Sistema di città. I Comuni, motivatamente, tra la data di approvazione del PTCP e la convocazione delle Conferenze di Copianificazione, possono avanzare una proposta di spostamento in diverso Sistema di città. Le Conferenze di copianificazione stabiliranno i tempi (non superiori ai 150 gg.) per la presentazione di un documento di condivisione dei dimensionamenti e delle scelte sovra comunali.

Della Conferenza di copianificazione fanno parte quali soggetti istituzionali Provincia, Comuni, Autorità di Bacino competente per territorio, ovvero altri Enti

che la Provincia riterrà utili a favorire la pianificazione coordinata /associata tra i comuni del sistema di città.

Art. 31 - Redazione coordinata delle disposizioni strutturali dei PUC e del PTCP

Ai sensi dell'art. 9 comma 5 del Regolamento della Regione Campania n. 5/2011, Il piano strutturale del PUC, qualora le componenti sono condivise in sede di copianificazione, in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale n. 16/2004, coincide con il piano strutturale del PTCP. Il piano strutturale del PUC fa riferimento, in sintesi, agli elementi del Piano strutturale del PTCP, precisandoli e integrandoli ove necessario. Con delibera di giunta regionale sono stabiliti i criteri di scelta ed i limiti di individuazione dei comuni che utilizzeranno la parte strutturale dei PTCP come piano strutturale del rispettivo territorio comunale.

Art. 32 – Disposizioni e direttive per i PUC

I PUC, ai sensi dell'art. 3 della legge 16/2004, articolano il loro contenuto in disposizioni strutturali e programmatiche.

Le disposizioni strutturali, con validità a tempo indeterminato, individuano:

- in coerenza con le direttive, gli indirizzi e le prescrizioni del PTCP, le linee fondamentali della trasformazione a lungo termine del territorio, in considerazione dei valori naturali, ambientali e storico-culturali, della conservazione dei suoli agricoli e delle aree forestali di interesse paesaggistico e produttivo, dell'esigenza di difesa del suolo, dei rischi derivanti da calamità naturali, dell'articolazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità, delle potenzialità di sviluppo economico-produttivo;
- le aree non trasformabili e quelle trasformabili nel rispetto di vincoli e limitazioni derivanti dalla tutela di beni paesaggistici, ambientali, storici, culturali, e dalla prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e antropici.
- le interrelazioni con i territori contermini a livello ambientale, paesaggistico, infrastrutturale e insediativo;
- l'eventuale motivata specificazione, alla scala più dettagliata, delle reti ecologiche, della loro integrazione delle buffer zones, delle aree agricole di pregio paesaggistico e produttivo, delle unità di paesaggio definite nella componente strutturale del PTCP;

- i centri storici e gli elementi isolati del patrimonio storico da tutelare e valorizzare;
- la classificazione del territorio secondo unità territoriali organiche elementari e la perimetrazione delle aree di trasformabilità urbana, con l'indicazione delle funzioni caratterizzanti (produttive, residenziali, commerciali, direzionali/terziarie e miste); tale perimetrazione sarà fatta nel rispetto della limitazione del consumo di suolo agricolo, di rafforzamento della compattezza degli abitati, di limitazione alle forme di insediamento perturbano diffuso. L'elaborato **P.11** Schede di Città definisce, per ogni aggregato di Comuni, le linee guida per tali perimetrazioni.

Le disposizioni programmatiche, definiscono gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio in archi temporali limitati, correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni interessate.

Pertanto le disposizioni programmatiche dei PUC, coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni del PTCP, individuano la stima dei fabbisogni insediativi da soddisfare nel quinquennio successivo. Tale stima sarà fatto nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni del PTCP e del dimensionamento dei carichi insediativi previsto a scala sovra comunale e su base decennale riportato nell'elaborato **P.11**. A tale arco quinquennale di riferimento verrà riferita una previsione del dimensionamento demografico, delle attrezzature pubbliche, delle attività produttive industriali, commerciali, terziarie, turistiche e di qualificazione e supporto all'agricoltura.

In particolare, coerentemente a quanto disposto dal Regolamento n. 5 del 2011, le disposizioni programmatiche conterranno, per le aree di trasformabilità urbana individuate dalle disposizioni strutturali:

- le destinazioni d'uso;
- gli indici fondiari e territoriali;
- i parametri edilizi e urbanistici;
- la definizione e localizzazione degli standard urbanistici, delle attrezzature e dei servizi;

- la quantificazione degli standard urbanistici legati a Piani Urbanistici Attuativi (PUA);
- l'individuazione e perimetrazione di insediamenti abusivi, oggetto di sanatoria, ai fini della realizzazione di urbanizzazioni primarie e secondarie;
- l'individuazione, per ogni ambito insediativo, degli eventuali immobili dismessi, sottoutilizzati o degradati;
- l'eventuale definizione di criteri per la perequazione immobiliare, per i comparti edificatori obbligatori, per le forme di permuta immobiliari e/o trasferimento di diritti edificatori;
- l'eventuale proposizione di programmi di rigenerazione urbana sostenibile per la messa in sicurezza degli eventuali edifici staticamente non idonei dal punto di vista sismico, anche mediante forme di perequazione e incentivazione urbanistica che prevedano premialità volumetriche.

Il Piano Programmatico contiene anche gli **Atti di programmazione degli interventi** di cui all'art. 25 della legge 16/2004, in particolare definirà:

- l'individuazione delle aree destinate a realizzare nel triennio successivo gli interventi edilizi ed urbanizzativi residenziali e non residenziali anche attraverso procedure attuative di tipo perequativo, per le quali devono comunque essere realizzate a carico dei trasformatori tutte le urbanizzazioni primarie e cedute al comune tutte le aree per le urbanizzazioni secondarie calcolate nel rispetto degli standard urbanistici di legge, oltre che degli standard perequativi;
- la determinazione delle opere di urbanizzazione da realizzare o recuperare, nonché degli interventi di reintegrazione territoriale e paesaggistica, ulteriori rispetto a quelli standard;
- la realizzazione di nuove infrastrutture viarie e il potenziamento di quelle esistenti;
- la realizzazione di piste ciclabili, come servizio locale e come contributo alla creazione della rete della mobilità dolce provinciale;;
- la quantificazione degli oneri finanziari a carico del comune e di altri soggetti pubblici per la realizzazione delle opere previste non a carico dei soggetti attuatori, indicandone le fonti di finanziamento;

- la previsione di acquisizione, anche attraverso procedure espropriative, delle aree destinate a spazi pubblici e di uso pubblico, ulteriori rispetto a quelle derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai punti precedenti, programmata sulla base dei bilanci pluriennali comunali.

Art. 33- Criteri per il dimensionamento dei fabbisogni insediativi

Ferma restando la stima dei carichi insediativi residenziali definita dal PTCP e riportata in modo articolato per i diversi sistemi di città nell'elaborato **P.11**, i PUC dovranno precisare i dimensionamenti delle diverse componenti e funzioni del sistema insediativo secondo i seguenti criteri:

a) per il Fabbisogno residenziale:

La stima del fabbisogno residenziale andrà misurata in numero di famiglie e di abitazioni e predisposta secondo la valutazione del fabbisogno regresso al momento della redazione del Piano e del fabbisogno aggiuntivo, riferito all'arco temporale di riferimento assunto in sede di disposizioni programmatiche del Piano. Il fabbisogno regresso va misurato in rapporto alle famiglie che abitano alloggi impropri, famiglie in coabitazione e alle famiglie che vivono in condizioni di sovraffollamento (Abitazioni occupate di una sola stanza, abitazioni di due stanze occupate da famiglie di tre o più componenti, abitazioni di tre stanze occupate da famiglie di cinque e più componenti, abitazioni di quattro stanze occupate da famiglie di sei o più componenti). Il PTCP nelle schede di Sistemi di città, ha basato la sua stima sulla matrice di affollamento in base ai dati Istat 2001 e proiettato la stima al 2011. Vanno infine conteggiate le famiglie che vivono in alloggi malsani.

Il fabbisogno aggiuntivo andrà misurato attraverso la proiezione del numero di famiglie stimato per l'arco temporale di riferimento del Piano in base alla proiezione demografica delle componenti naturali e migratorie e degli indici di crescita delle famiglie, e della loro dimensione media stimata.

I Comuni potranno motivatamente documentare, in base a dati anagrafici, a risultati di analisi specifiche sul patrimonio edilizio esistente e su anagrafi edilizie aggiornate, e in base ai dati ISTAT del Censimento della popolazione e delle abitazioni 2011, dimensionamenti diversi rispetto alle stime sui carichi insediativi effettuate dal PTCP.

Il dimensionamento delle abitazioni potrà anche considerare una stima documentata di quote di popolazione che, anche saltuariamente, risiedono nel Comune per motivi di studio, lavoro e turismo.

Nei piccoli Comuni inferiori ai 3000 abitanti, caratterizzati da diminuzione della popolazione sia nelle componenti migratorie che naturali, e dalla riduzione del numero di famiglie si potrà prevedere un fabbisogno abitazioni pari al 10% di quelle occupate esistenti, al fine di contribuire ad arginare il collasso demografico.

Nel dimensionamento delle previsioni residenziali dei PUC i Comuni individuati dalla D.G.R. n. 572/2010, oltre a quelli classificati ad alto e medio rischio di disagio abitativo come:

- Ariano Irpino, Grottaminarda e Zungoli intorno alla polarità della Valle Ufita;
- Moschiano, Avella, Baiano e Pago del Vallo di Lauro che si trovano a diretto contatto con le pressioni insediative dell'area metropolitana di Napoli;
- Rotondi e Cervinara, che insieme al versante Beneventano della Valle Caudina rappresentano un'area di potenziale riequilibrio del fabbisogno abitativo regionale;
- Caposele, Calabritto e Lioni, che gravitano intorno alla terza polarità provinciale generata dalla maglia infrastrutturale principale della Provincia;

riserveranno una quota non inferiore al 40% per l'edilizia residenziale sociale (pubblica e agevolata).

Per gli altri Comuni, la predetta quota di edilizia sociale potrà essere facoltativamente proposta.

I Sistemi di Città individuati dall'art. 15 possono proporre alla Regione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 167/62, la realizzazione di Piani di zona consortili per l'edilizia sociale.

b) per le attrezzature pubbliche.

Il fabbisogno, conformemente ai parametri quantitativi prescritti per legge, verrà stimato nell'ambito delle disposizioni strutturali e precisato nelle disposizioni programmatiche in rapporto all'arco temporale di riferimento assunto e al numero di abitanti stimato. Le attrezzature pubbliche da prevedere derivano

dalla differenza tra le attrezzature necessarie a soddisfare il fabbisogno totale e quelle esistenti. Fermo restando gli aspetti quantitativi degli standard per attrezzature pubbliche, nei PUC si porrà anche attenzione, ove possibile ai loro aspetti prestazionali e alla loro efficienza funzionale e localizzativa. Ai fini del risparmio del consumo di suolo, si favorirà, ove possibile la polifunzionalità degli edifici destinati ad attrezzature, anche ai fini del calcolo delle relative superfici.

Potranno esser considerate, ai fini del soddisfacimento di standard urbanistici, anche aree private oggetto di apposite convenzioni per il loro utilizzo pubblico tra Comune e proprietari.

Sul piano delle attrezzature sovra comunali scolastiche il PTCP recepisce la programmazione di settore provinciale.

Sul piano delle attrezzature sanitarie il PTCP recepisce la Programmazione di settore Regionale. Nella programmazione delle attrezzature sanitarie a livello di sistemi di città, si valuterà l'opportunità di dotare il sistema insediativo di attrezzature elementari per il raggiungimento in tempi adeguati le strutture di servizio per l'urgenza.

Per quanto riguarda i Parchi territoriali si propone di individuare aree parco sovra comunali; i Sistemi di città, in quest'ambito, favoriranno la fruizione e valorizzazione di parchi fluviali, attraverso la realizzazione di infrastrutture di fruizione (accessi, accoglienza, percorsi, ecc.) anche ricorrendo ad accordi con privati.

c) per le attività produttive industriali e artigianali.

Il fabbisogno per aree produttive va documentato in rapporto alla potenzialità della domanda d'insediamento di attività industriali e artigianali, anche supportata dalla esistenza di manifestazioni di interesse formalizzate da soggetti economici (eventualmente accompagnata da contratti di pre-letting) e dimensionalmente adeguata rispetto alle stesse, o all'esigenza di delocalizzazione di attività giudicate incompatibili con gli abitati. Le aree per le attività industriali ed artigianali dovranno essere localizzate dai PUC prevalentemente nelle aree industriali e artigianali già esistenti e non ancora saturate. Ciò anche considerando le indicazioni del PTCP riportate negli articoli 20, 21, 22, 23 e 24 delle presenti norme. In caso di aree ricadenti in Comuni contigui del Sistema di Città di cui al precedente Art. 30, le aree destinatarie di nuovi insediamenti produttivi e di servizio alla produzione saranno decise

nell'ambito delle Conferenze tecniche di copianificazione di cui al precedente art. 30.

d) per le attività commerciali.

I Comuni sono tenuti ai sensi della legge regionale n. 1/2014 a dotarsi dello Strumento d'Intervento per l'Apparato Distributivo (SIAD). I PUC integrati dai SIAD (Strumento d'Intervento per l'Apparato Distributivo) dovranno individuare le aree destinate alle attività commerciali in rapporto alla rete infrastrutturale, tutelando e salvaguardando i valori storici e culturali con attenta disciplina per i centri storici e le aree maggiormente sensibili. In termini generali si propone, ovunque possibile, lo sviluppo di Centri commerciali naturali. Il coordinamento tra PUC e SIAD va verificato alla scala sovra comunale, nell'ambito delle Conferenze Tecniche di Copianificazione per Sistemi di Città.

Art. 34 - Criteri per la localizzazione dei fabbisogni insediativi

Nei PUC, ai fini della limitazione del consumo di suolo agricolo e naturale, il soddisfacimento dei fabbisogni urbanistici (residenziali, per servizi e attrezzature, per attività produttive, ecc.), andrà orientato secondo i seguenti criteri di priorità e verifica:

- a) prioritariamente verso il recupero dei tessuti edificati esistenti, il riuso delle aree e delle costruzioni dismesse o sottoutilizzate.
- b) in seconda istanza verso il completamento e la densificazione dei tessuti esistenti, caratterizzati da parti da integrare e completare attualmente caratterizzate da bassa densità;
- c) in terza istanza, in caso di incompleta soddisfazione dei fabbisogni dei precedenti criteri, o in caso di attività produttive giudicate incompatibili con l'abitato, si potranno prevedere aree di nuova urbanizzazione privilegiando, compatibilmente con le esigenze di tutela delle risorse agricole, paesaggistiche e dei valori storico culturali, di continuità delle reti ecologiche del rischio naturale e antropico, le aree già totalmente o parzialmente urbanizzate e contigue agli insediamenti esistenti.

Le aree della densità abitativa e territoriale per i nuovi insediamenti potranno determinarsi differenziando le concentrazioni mantenendo il minimo in ragione dei 100/150 presenti ad ettaro, trasformato in rapporto tra abitazioni x ettaro.

L'incentivo alla trasformazione delle concentrazioni deve avvenire per gli ambienti insediativi oggetto della riqualificazione, fissando esclusivamente i rapporti tra le densità e gli standard, ma non i limiti superiori delle densità.

Nel quadro dei tre gradi di priorità prima elencati, i PUC potranno confermare, se ancora ritenute valide e non in contrasto con le indicazioni del PTCP, in tutto o in parte aree e funzioni non ancora realizzate dei precedenti strumenti urbanistici. I criteri di priorità nelle scelte vanno esplicitamente dichiarati e documentati nei PUC.

In termini generali, ai fini di elevare la qualità urbana degli insediamenti, in tutte le zone dei PUC si favorirà la compresenza massima possibile di funzioni residenziali (favorendo quando possibile e attraverso le forme dell'Housing sociale e l'integrazione dell'edilizia economica e popolare la compresenza nelle stesse aree di ceti sociali differenti), attività commerciali, terziarie, artigianali compatibili, turistiche e attrezzature pubbliche e di uso pubblico. Nelle loro componenti programmatiche e nei Regolamenti edilizi e Urbanistici si favorirà il perseguimento di obiettivi di qualità dell'impianto urbanistico e delle costruzioni, promuovendo ai sensi di quanto indicato nella legge regionale 16/2004 la qualità dell'architettura contemporanea e la qualità dell'edilizia pubblica e privata, prevalentemente attraverso il ricorso a concorsi di progettazione.

Art. 34bis - Direttive per la pianificazione nell'ambito degli insediamenti urbani

I PUC coerentemente con gli indirizzi per la pianificazione comunale in relazione agli insediamenti urbani devono privilegiare:

- gli interventi che, a fronte di nuovi impegni di suolo, a fini insediativi e infrastrutturali, verifichino preliminarmente la possibilità di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti;
- i modelli tipologici residenziali di aggregazione e di uso alternativi, anche mediante il frazionamento delle unità abitative esistenti, e stratificazione di destinazioni d'uso;
- forme insediative che riducano le necessità di spostamento quotidiano coi mezzi privati;
- gli interventi dotati dei requisiti di qualità urbana per i nuovi insediamenti (rif. linee guida di cui alla D.G.R. n. 572 del 22 luglio 2010).

Art. 35 - Norme per l'edificato esistente

Per facilitare l'attuazione dei PUC e limitare il ricorso a Piani Urbanistici Attuativi (PUA), nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, si potranno individuare, già nella parte strutturale del PUC, unità minime d'intervento nell'ambito dell'edificato esistente, in funzione dello stato fisico, giuridico e funzionale degli edifici, su cui definire diverse tipologie d'intervento diretto.

Art. 36 - Norme per i centri e i nuclei storici

I PUC, coerentemente alle indicazioni di cui al precedente art. 16 dovranno dettare misure volte alla conservazione e valorizzazione dei centri e nuclei storici e degli elementi di relazione storica e paesaggistica con il contesto.

I Comuni, in sede di redazione dei PUC, potranno ulteriormente precisare motivandone le ragioni, i confini dei Centri Storici, dei loro contesti paesaggistici, e individuare ulteriori elementi isolati di valore storico documentario. I PUC dovranno recepire e, eventualmente, motivatamente precisare queste delimitazioni quali zone "A" di cui al D.M. n.1444/1968.

I PUC dovranno dettare disposizioni volte alla conservazione, recupero e valorizzazione compatibile:

- della viabilità storica;
- delle sistemazioni idrauliche storiche;
- delle aree di centuriazione.

I Comuni, per la conservazione e la valorizzazione, oltre alle eventuali disposizioni di cui al precedente art. 35 potranno redigere specifici Piani di Recupero e Piani Attuativi

I Centri storici, fortemente manomessi dal terremoto e dalle opere di ricostruzione, che conservano tuttavia un impianto urbanistico riconoscibile come storico, verranno identificati come Zone A di salvaguardia e tutela degli impianti urbanistici e dei rapporti tra edificato e rete viaria.

Per i centri storici abbandonati a seguito degli eventi sismici, i PUC, qualora consentito dalle specifiche condizioni di conservazione, e di sicurezza rispetto alla stabilità dei suoli ed ai rischi sismico, potranno proporre il riuso totale o parziale.

Per tutte le opere pubbliche si applicano le disposizioni degli articoli 95 e 96 del Decreto Legislativo 163/2006 e s. m. i. Nei centri storici per tutte le opere di pubblica utilità e per le opere realizzate da soggetti privati che prevedano scavi e movimenti di terra di qualsiasi tipo, va data preventiva comunicazione alla Soprintendenza Archeologica competente per territorio.

Art. 36 bis – Direttive ai PUC per le aree di interesse archeologico

I Comuni in sede di formazione o adeguamento dei PUC, di concerto con le competenti Soprintendenze, verificano in dettaglio anche in relazione alle procedure VAS, eventuali approfondimenti conoscitivi e indirizzi normativi necessari per la salvaguardia e valorizzazione di complessi e manufatti archeologici eventualmente presenti nelle aree di interesse archeologico di cui all'elaborato QC01-B.

Per tutte le opere pubbliche si applicano le disposizioni degli articoli 95 e 96 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s. m. i. Nelle aree di interesse archeologico, rappresentate nell'elaborato grafico Tav. QC 01.B, per tutte le opere di pubblica utilità e per le opere realizzate da soggetti privati che prevedano scavi e movimenti di terra di qualsiasi tipo va data preventiva comunicazione alla Soprintendenza Archeologica competente per territorio.

Art. 37 - Riqualificazione degli insediamenti lineari

Per gli insediamenti lineari, di cui all'art. 17 delle presenti norme, individuati nell'elaborato **P.03**, l'azione di riqualificazione, da prevedersi nella pianificazione comunale strutturale e programmatica o nell'ambito di specifici interventi di riqualificazione urbana, può comprendere diverse tipologie d'intervento, quali:

- creazione di luoghi centrali dotati di elevata polifunzionalità, integrazione sociale, carattere identitario;
- identificazione e strutturazione di spazi per verde e servizi;
- potenziamento dei servizi di prossimità;
- ampliamento degli spazi pubblici attrezzati;
- creazione di fasce o aree verdi di mitigazione ambientale e/o paesaggistica;

- separazione del traffico locale dal traffico di transito anche attraverso la creazione di circonvallazioni volte a diminuire l'impatto del traffico sugli insediamenti e sul loro livello di sicurezza.

Tali interventi, devono limitare l'ulteriore espansione lineare degli insediamenti e dovranno avvenire secondo modalità idonee a limitare, per quanto possibile, l'ulteriore consumo di suolo, oltre che migliorare e contenere la permeabilità applicando i criteri di cui all'art. 44. In sede di redazione dei PUC i Comuni possono, motivatamente, integrare e/o aggiungere i sistemi insediativi lineari rispetto a quelli previsti dalla tavola P. 03.

Art. 38 – Prescrizioni e direttive per i PUC in relazione alla identificazione della Rete Ecologica

I Comuni, in sede di formazione o di adeguamento del PUC, provvedono a verificare in dettaglio i riferimenti e le localizzazioni riportate nel PTCP in materia di Rete Ecologica.

In corrispondenza con le direttrici polifunzionali della Rete Ecologica Provinciale e ad integrazione delle previsioni dei circuiti di fruizione dei Parchi e delle aree protette i PUC contribuiscono alla definizione di circuiti di fruizione ambientale prevedendone le necessarie dotazioni di servizio. Inoltre, onde ridurre la frammentazione eco sistemica di tali ambiti naturali, generata anche da infrastrutture di tipo lineare, i PUC dovranno tenere conto delle linee guida, in appendice alle presenti norme, contenenti indirizzi di supporto alla scelta ed alla progettazione e/o riqualificazioni delle medesime infrastrutture quale ausilio per la valutazione dei possibili effetti paesaggistici ed ecologici sul territorio prevedendone, per quanto possibile, la mitigazione e/o la compensazione.

I PUC, con particolare riferimento ai territori ricadenti in Aree Nucleo REP, nell'ambito del processo valutativo finalizzato alla riduzione degli impatti, debbono prevedere, per il completamento del tessuto insediativo ovvero per i nuovi insediamenti caratteristiche tipologiche funzionali ad assicurare la massima integrazione possibile, sia dal punto di vista tipo-morfologico che funzionale tra i centri abitati e i territori delle aree predette.

Art. 38 bis – Prescrizioni e direttive per i PUC in relazione alla difesa del suolo, delle risorse idriche e dei paesaggi fluviali

I Comuni, in sede di formazione o di adeguamento del PUC, provvedono a verificare la coerenza e le implicazioni delle previsioni urbanistiche con gli obiettivi di difesa del suolo, delle risorse idriche e dei paesaggi fluviali.

A tale scopo le azioni di trasformazione del territorio sono valutate in sede di PUC, con l'ausilio della connessa procedura di VAS, e sottoposte conseguentemente a specifica disciplina di indirizzo attuativo, con riferimento alle relazioni e implicazioni sul consumo di suolo, sul ciclo delle acque, con particolare riferimento agli approvvigionamenti idrici, al sistema fognario, di collettamento e depurativo, al necessario utilizzo di acque meno pregiate, agli impatti del consumo di suolo sul ciclo idrologico.

Nei PUC, anche in attuazione della disciplina relativa alla Rete Ecologica Provinciale e della Disciplina delle fasce fluviali dei PSAI, e in esito ai risultati del progetto strategico denominato Studio territoriale e programma di azione per la Riqualificazione fluviale in Irpinia di cui all'art. 45 comma 3 delle presenti NTA, sono inoltre previste specifiche norme per il recupero e conservazione di aree permeabili e non edificate all'interno delle fasce fluviali, anche a prescindere dai livelli puntuali di pericolosità idraulica. Nei PUC sono inoltre identificate, le aree perifluviali che, oltre ad azioni di conservazione delle residue zone di naturalità presenti, richiedono interventi di riqualificazione e mitigazione ambientale.

Al fine di prevenire o ridurre la pressione insediativa e i rischi idrogeologici e promuovere la delocalizzazione degli insediamenti a rischio, i PUC adottano adeguati meccanismi perequativi ed incentivano i trasferimenti di cubatura tra comparti edificatori, in particolare nelle aree a rischio elevato e molto elevato.

Nei PUC devono essere definiti ambiti di riferimento nei quali perseguire gli obiettivi generali di incolumità delle persone, sicurezza delle strutture, infrastrutture e patrimonio ambientale attraverso un adeguato processo di gestione del rischio.

Art. 39 – Prescrizioni e direttive per i PUC in relazione all' identificazione delle aree agricole e forestali di interesse strategico

I Comuni, in sede di formazione o di adeguamento del PUC, provvedono a verificare in dettaglio i riferimenti e le localizzazioni riportate nel PTCP in materia di aree agricole e forestali di interesse strategico.

In funzione degli approfondimenti di cui all'art. 12, i PUC delimitano le aree già urbanizzate, le aree destinate ad attività di servizio di interesse pubblico, le aree turistiche e produttive o di completamento urbano, differenziandone la disciplina, fatto salvo il rispetto delle disposizioni strutturali del PTCP e compatibilmente con i criteri per la localizzazione degli interventi di cui all'art. 34 delle presenti NTA.

I PUC disciplinano le aree agricole in coerenza con gli indirizzi del PTCP ed in particolare con quelli di seguito specificati per le corrispondenti tipologie di aree:

a) Fondovalli e conche da pianeggianti e sub pianeggianti:

Fondovalli e conche da pianeggianti e subpianeggianti, sono risorse territoriali soggette a pressioni e minacce sui suoli quali: diminuzione di materia organica, contaminazione locale o diffusa, l'impermeabilizzazione (sealing) compattazione, calo di biodiversità od a perdita della risorsa a causa dei processi di consumo di suolo. L'eccesso di frammentazione comporta inoltre la perdita di identità del paesaggio ed incentiva l'abbandono della pratica agricola. In questi territori la multifunzionalità agricola è principalmente imperniata sulla funzione produttiva.

In questi territori il PTCP persegue l'obiettivo della conservazione dei valori della risorsa, mantenendo la qualità delle matrici ambientali: acqua, aria, suoli; rafforzando gli elementi di diversità culturale e biologica delle aree agricole (filari arborei, alberi isolati, boschetti aziendali, lembi di vegetazione seminaturale associati ai corsi d'acqua minori) mediante il ricorso alle misure contenute nel piano di sviluppo rurale.

b) Aree agricole di valore strategico legate alle produzioni tipiche di qualità:

Si tratta di paesaggi delle produzioni viticole e/o oleicole di qualità, comprese nei territori delle produzioni DOC e DOCG e/o DOP.

Comprendono gli spazi agricoli dei rilievi collinari, caratterizzati dalla presenza di colture tradizionali di elevato valore produttivo e paesaggistico. In queste aree la multifunzionalità agricola deve essere orientata al mantenimento ed al

rafforzamento delle produzioni agricole di qualità e della coerenza fra qualità dei prodotti e qualità del paesaggio di paesaggi rurali di elevata qualità, al sostegno delle produzioni tipiche, alla valorizzazione delle filiere corte, al potenziamento dell'accoglienza rurale.

c) Aree agricole di preminente valore paesaggistico:

Il territorio rurale a preminente valore paesaggistico comprende gli spazi agricoli dei rilievi collinari, e montani, caratterizzati dalla presenza di colture tradizionali di elevato valore produttivo e paesaggistico. In queste aree la multifunzionalità agricola deve essere orientata al mantenimento di paesaggi rurali di elevata qualità ed al sostegno delle produzioni tipiche, alla valorizzazione delle filiere corte, al potenziamento dell'accoglienza rurale.

All'interno del territorio rurale e aperto a preminente valore paesaggistico, il PTCP persegue l'obiettivo di preservare sia la capacità produttiva di queste aree, sia la loro funzione di habitat complementari, di zone cuscinetto rispetto alle aree a maggiore naturalità, di zone agricole multifunzionali, di zone di collegamento funzionale dei rilievi con le pianure e i fondovalle; di conservare i mosaici agricoli e agroforestali e gli arboreti tradizionali; di conservare e rafforzare gli elementi diffusi di diversità biologica (siepi, filari arborei, alberi isolati, boschetti aziendali, vegetazione ripariale) e le sistemazioni tradizionali (terrazzamenti, ciglionamenti, muretti divisorii in pietra).

Art. 40 - Utilizzazione a fini edilizi delle aree agricole

Nell'ambito delle previsioni dei PUC, l'utilizzo a fini edilizi delle aree agricole deve essere strettamente funzionale all'attività agro-silvo-pastorale e, in coerenza con quanto previsto dal comma 2 lettera h dell'art.23 della L.R. 16/2004, può essere esercitato esclusivamente da **imprenditori agricoli professionali** come definiti ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 ("Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della legge 7 marzo 2003, n. 38") e nel rispetto del principio del previo riuso dei manufatti esistenti.

L'edificabilità rurale comprende: – edifici rurali necessari alla conduzione dell'azienda; annessi agricoli e manufatti strumentali per utilizzi agrituristici e di attività complementari e connesse alle attività primarie.

La costruzione di annessi agricoli è consentita qualora risulti commisurata alla capacità produttiva del fondo o alle reali necessità delle attività connesse; tali esigenze devono essere dimostrate dal piano di sviluppo aziendale.

La nuova edificazione di edifici rurali, ove consentita, avviene solo in asservimento alle superfici colturali minime necessarie alla piena funzionalità produttiva ed economica dell'azienda.

A tale fine i comuni, in sede di redazione dei PUC recependo gli indirizzi di carattere generale di salvaguardia del territorio rurale e aperto di cui al punto 6.3.1. delle Linee guida del Paesaggio allegate al PTR debbono predisporre una rilevazione e descrizione analitica delle caratteristiche fisiche del territorio interessato e delle sue potenzialità produttive, con particolare riferimento a:

- a) caratteristiche dei suoli ed assetto fisiografico del territorio;
- b) all'uso di fatto ed all'uso potenziale dei suoli finalizzato all'incremento delle sue potenzialità produttive;
- c) allo stato della frammentazione e polverizzazione fondiaria;
- d) alle caratteristiche socio-economiche del settore agro-alimentare e turistico del territorio e della popolazione che vi risiede o lo utilizza;
- e) prescrivere che l'edificabilità rurale è determinata, detratte le volumetrie esistenti, nel rispetto di precisi parametri rapportati alla qualità e all'estensione delle colture praticate e alla capacità produttiva prevista, come comprovate da piani di sviluppo aziendali redatti a cura di un tecnico abilitato. La costruzione di annessi agricoli è consentita qualora risulti commisurata alla capacità produttiva del fondo o alle reali necessità delle attività connesse; tali esigenze devono essere dimostrate dal piano di sviluppo aziendale presentato da imprenditori agricoli professionali.

Le previsioni del PUC o le sue varianti devono indicare, per ciascuna sottozona e con riferimento alle colture praticate od ordinariamente praticabili, l'unità aziendale ottimale e l'unità aziendale minima per l'esercizio in forma economicamente conveniente dell'attività agricola.

Nelle zone agricole è vietata:

- ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse da quelle legate alla produzione vegetale, all'allevamento animale o alla valorizzazione dei relativi prodotti, nonché ad attività connesse e compatibili;
- ogni lottizzazione a scopo edilizio;
- l'apertura di strade interpoderali che non siano strettamente necessarie per l'utilizzazione agricola e forestale del suolo.

Art. 41 - Dimensionamento dell'Edificazione in zona agricola

Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti, la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse e secondo quanto previsto nel presente articolo. La realizzazione di nuovi edifici rurali non può essere localizzata su superfici naturali e seminaturali (aree forestali-boschive, praterie), le quali concorrono però, con i parametri specifici, come appresso stabiliti, alla determinazione della superficie produttiva aziendale alla quale l'edificabilità rurale è riferita.

Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo professionale, salvo norme più restrittive dei piani urbanistici comunali o dalla pianificazione di settore, non è possibile, comunque, superare il rapporto di 0,01 metri quadri di Superficie lorda interna di pavimento (Slp) per metro quadro di Superficie territoriale, e di 0,001 metri quadri di Superficie lorda interna di pavimento (Slp) per metro quadro di Superficie territoriale in aree boschive, pascolive e/o incolte, come classificate dalla carta dell'uso agricolo e delle attività colturali in atto, fermo restando le disposizioni di cui al precedente comma, fino ad un massimo di 500 metri cubi di volumetria, da realizzarsi su un fondo unico di almeno mq 5000 in caso di lotti non contigui. Il lotto minimo è rappresentato dall'unità aziendale minima. È ammesso ai sensi del punto 1.8 dell'allegato alla L.R. 14/82, l'accorpamento di lotti di terreni non contigui a condizione che sull'area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare successivamente su apposita mappa catastale depositata presso l'Ufficio tecnico comunale.

Per le aziende che insistono su terreni di Comuni limitrofi, è ammesso l'accorpamento dei volumi nell'area di un solo Comune.

Nella realizzazione di nuovi edifici rurali dovrà essere sempre garantito il rispetto dei requisiti di abitabilità minimi individuati dalla legge 219/81, con un minimo di 45 mq utili abitabili, e comunque nel rispetto dei parametri di edificabilità previsti al secondo comma.

Per la costruzione di annessi agricoli, salvo norme più restrittive previste dalla legge regionale n. 14 del 20/03/1982, dai piani urbanistici comunali o dalla pianificazione di settore, e fermo restando le disposizioni del primo comma del presente articolo, è consentita nel rispetto dei seguenti parametri rapportati alla qualità ed alla superficie territoriale delle colture praticate:

- Aree agricole di valore strategico 0,015 mq/mq;
- Aree agricole di preminente valore paesaggistico 0,005 mq/mq;
- Aree agricole periurbane 0,020 mq/mq;
- Aree agricole ordinarie 0,030 mq/mq.

L'unità aziendale minima non può, in ogni caso, essere fissata al di sotto di 10 mila metri quadri salvo che, in presenza di produzioni agricole ad alto rendimento, quale coltura prevalente nell'ambito dell'azienda, da dichiarare nel piano aziendale, non si dimostri una diversa dimensione che non potrà comunque mai essere inferiore ai 5000 mq. In mancanza dell'individuazione dell'unità aziendale minima in sede di pianificazione comunale, il lotto minimo è fissato in 30mila metri quadri.

TITOLO VIII INDIRIZZI E DIRETTIVE DI SETTORE

Art. 42 - Pianificazione energetica e sistemi energetici locali

Il PTCP promuove la qualificazione energetica delle aree produttive e degli insediamenti e la promozione di sistemi energetici locali basati sull'efficienza energetica e la promozione di energie rinnovabili.

Sono coerenti con il PTCP i Piani di settore e i Piani Urbanistici Comunali che prevedono azioni specifiche di qualificazione energetica degli insediamenti esistenti e di nuova realizzazione. A tale scopo i Comuni dovranno:

1. dotarsi di un Regolamento Edilizio Urbanistico che favorisca l'elevazione del livello qualitativo e di sostenibilità per le nuove costruzioni e in particolare per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente;
2. sostenere tali interventi attraverso forme incentivanti e premialità volumetriche per la realizzazione di interventi di edilizia sostenibile e di risparmio energetico.

La Provincia promuove forme di sostegno, assistenza e coordinamento delle politiche comunali in relazione agli impegni assunti per il Patto dei Sindaci e alla redazione dei Piani Ambientali per l'Energia Sostenibile (PAES).

La Provincia promuove altresì la realizzazione di sistemi energetici locali basati sulla produzione decentrata di energia e su una gestione efficiente ed intelligente degli stessi secondo i nuovi paradigmi delle *Smart Cities*.

Art. 43 - Pianificazione dello sviluppo rurale

Il PTCP detta indirizzi e direttive per le aree agricole, per i paesaggi e per la rete ecologica al fine di garantire un quadro territoriale di riferimento per le politiche regionali per lo sviluppo rurale nell'integrazione tra produzioni agricole di qualità, filiere produttive, gestione sostenibile degli ecosistemi e del paesaggio e promozione del turismo sostenibile.

La Provincia, sulla base di tali indirizzi e direttive, contribuisce alla definizione e attuazione degli strumenti di programmazione dello sviluppo rurale.

Art. 44 - Gestione sostenibile del suolo e delle acque

Il PTCP persegue una gestione sostenibile delle acque, attraverso la tutela e l'uso responsabile della risorsa, e promuove la tutela ed il miglioramento degli ecosistemi fluviali.

A tale scopo promuove azioni di mitigazione degli impatti degli insediamenti e delle aree produttive sul reticolo idrografico.

Sono coerenti con il PTCP i Piani Urbanistici Comunali che prevedono azioni specifiche volte a garantire alla scala locale l'applicazione di tali indirizzi.

I Comuni, a tale scopo, si dotano di un Regolamento Edilizio Urbanistico che promuove sistemi di separazione tra acque grigie e nere e sistemi di raccolta per il riutilizzo delle acque di pioggia.

Il PTCP si è prefissato tra i suoi obiettivi ambientali anche il miglioramento ed il contenimento della permeabilità del suolo.

Le Norme di attuazione dei PUC dovranno prevedere nella progettazione di nuovi edifici pubblici e privati il soddisfacimento dei parametri ecologici relativi all'Indice di permeabilità o utilizzando appositi indici di qualità ambientale per il calcolo dell'impatto edilizio attraverso procedura di valutazione della Riduzione dell'Impatto Edilizio con particolare attenzione alla gestione e recupero delle acque meteoriche: infiltrazione e smaltimento in superficie, tecnologie per il verde pensile, tecnologie di ingegneria naturalistica di cui al Regolamento Regionale approvato con DPGR n. 574 del 22 luglio 2002, prestando particolare attenzione ad assicurare il rispetto dei divieti di cui all'art. 9 dello stesso e ovviamente, del verde tradizionale.

La Sp deve essere reperita a livello del suolo, terra su terra, e rappresenta l'area permeabile inedificabile libera da costruzioni sia in superficie, sia nell'interrato, attrezzata a verde privato con le caratteristiche indicate nei PUC.

La Superficie permeabile Sp, che deve essere conservata o resa permeabile in modo profondo alle acque, secondo le prescrizioni dei PUC e degli altri strumenti urbanistici vigenti non dovrà essere inferiore al 60% della Superficie territoriale St o fondiaria Sf.

Gli indici urbanistico - ecologici non si applicano agli interventi di manutenzione qualitativa, ad eccezione della ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione.

Nell'ambito dei centri storici e delle aree edificate, le norme prevederanno che nel caso di demolizione e ricostruzione di interi immobili si prevederà il reperimento della Sp pari al 20% del lotto. Nel caso di demolizione e ricostruzione di fabbricati che occupano già tutto il sedime del lotto, oppure dovendo realizzare, per soddisfare gli standard di legge, autorimesse interrato, si ritiene possano essere utilizzate soluzioni alternative per il soddisfacimento degli standard quali la raccolta e la canalizzazione nel sottosuolo delle acque di prima pioggia raccolte dal tetto, terrazze e lastrici solari.

Per il miglioramento ambientale e paesaggistico in particolare degli insediamenti produttivi si intende incentivare la diffusione di coperture verdi con la dispersione delle acque di pioggia, per le quali i PUC potranno prevedere indici che concorrano a raggiungere i valori richiesti.

Gli stessi indici potranno essere motivatamente ridotti, sulla base di una specifica analisi e di una corretta progettazione del suolo che tenga conto degli specifici aspetti geologici - idrogeologici e botanico - vegetazionali, nonché dell'utilizzo di soluzioni alternative riferite alle migliori tecnologie disponibili.

Art. 44 bis - Vulnerabilità e tutela della risorsa idrica

Il PTCP attribuisce interesse prioritario al "sistema delle acque" come fattore peculiare di caratterizzazione territoriale e paesistica del territorio provinciale e ne tutela la particolare configurazione e la sua interrelazione con le altre componenti territoriali.

L'approccio alla tutela della risorsa idrica è rivolto ad una visione integrata e sostenibile riferita all'ecosistema fluviale interrelata al sistema delle risorse ed al paesaggio.

Il "sistema fluviale" viene inteso come elemento di riqualificazione ambientale visto nei suoi rapporti con il paesaggio, con le valenze naturalistico-ambientali e storico-culturali, con gli aspetti idrogeologici, con la Rete ecologica. A tal fine:

1. il PTCP richiama, per tutto il territorio provinciale, le disposizioni e gli indirizzi del "Piano Regionale di Tutela delle Acque, del "Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale", nonché di tutti gli altri

pertinenti strumenti predisposti ed incentiva la definizione della Rete ecologica provinciale, nel quadro della RER del PTR;

2. in sede di redazione dei PUC, andranno:

- opportunamente valutati gli aspetti connessi ai possibili fattori di vulnerabilità (depauperamento di sorgenti e falde, inquinamenti, diminuzioni di capacità di ricarica e di portata, ecc.), nel quadro della tutela delle risorse idriche e dell'assetto idrogeologico complessivo attraverso verifiche di sostenibilità ambientale dei nuovi potenziali insediamenti e/o diversi usi territoriali sul ciclo delle acque, con particolare riferimento agli approvvigionamenti idrici, al sistema fognario, di collettamento e depurativo, all'utilizzo di acque meno pregiate, agli impatti dell'ulteriore consumo di suolo sul ciclo idrologico a scala di bacino, nonché attraverso valutazioni preliminari riferite ai fabbisogni idrici conseguenti alla realizzazione di nuovi impianti produttivi e verifiche in relazione alle risorse idriche disponibili e a quanto riportato negli elaborati **QC.15.1** – Tutela risorsa idrica – stato ambientale - Corpi idrici superficiali e sotterranei e classificazione del rischio per il non raggiungimento degli obiettivi di qualità e **QC.15.2** – Tutela risorsa idrica – stato ambientale - Registro delle aree protette;
- incentivati gli interventi / azioni congiunte di riqualificazione / recupero / valorizzazione ambientale del "sistema fiume-corridoio fluviale" e di difesa suolo (mitigazione del rischio idrogeologico), nel quadro della Rete Ecologica, interventi di riqualificazione ambientale / difesa suolo / valorizzazione ambientale congiunti con quelli di mitigazione di recupero / conservazione di aree permeabili e non edificate all'interno delle fasce fluviali.

I PUC, con particolare riferimento ai territori ricadenti in Aree Nucleo REP, anche nell'ambito della VAS, dovranno porre particolare attenzione all'utilizzo della risorsa idrica anche ai fini turistici esclusivamente con interventi compatibili con il mantenimento degli habitat e delle specie protette e in ogni caso connessi alla sostenibilità dello sviluppo, secondo le indicazioni di cui ai commi precedenti.

Titolo IX PROGETTI STRATEGICI

Art. 45 - Progetti Strategici

Sono progetti strategici del PTCP:

1. La riqualificazione degli insediamenti lineari di cui all'art. 36.
2. La Qualificazione delle aree produttive di cui agli artt. 22 e seguenti.
3. La promozione di uno studio territoriale e programma di azione per la *Riqualificazione fluviale in Irpinia*. Il Progetto, da promuoversi d'intesa con l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale e con la Regione Campania, anche nella prospettiva di inquadramento nella programmazione economica regionale, deve prevedere: le redazione di un rapporto sullo stato ecologico dei corsi d'acqua, il censimento dei corpi idrici fortemente modificati e la redazione di studi di fattibilità territoriale ("progetti d'area") per la riqualificazione fluviale connessi con azioni di valorizzazione territoriale e turistica dei territori interessati. I *progetti d'area* dovranno prevedere l'utilizzo di procedure partecipative per il coinvolgimento delle comunità locali, in coerenza con i principi della Convenzione Europea per il Paesaggio.
4. I Piani di riqualificazione urbanistico energetici: nell'ambito della sua azione di coordinamento e di assistenza delle politiche comunali in relazione agli impegni assunti per il Patto dei Sindaci e alla redazione dei Piani Ambientali per l'Energia Sostenibile (PAES), la Provincia promuove la redazione di Piani di riqualificazione urbanistico energetici che, a partire dall'analisi energetica del tessuto edilizio presente nel territorio comunale individuino e incentivino interventi di riqualificazione energetica di edifici e quartieri.
5. Completamento delle principali infrastrutture viarie. Rientrano tra queste:
 - il completamento della strada a scorrimento veloce Contursi – Lioni – Grottaminarda – Panni;
 - il completamento delle opere di potenziamento della strada statale Ofantina;
 - il completamento della strada a scorrimento veloce Pianodardine – Valle Caudina.
6. Realizzazione della linea Alta Capacita' – Alta Velocita' Napoli - Bari con la stazione Irpinia in Valle Ufita.

7. Piattaforma logistica in Valle Ufita e Hub logistico di Avellino.
8. Promozione di un "Percorso di interesse storico, architettonico, paesaggistico di valenza territoriale" lungo il tracciato della ferrovia Avellino – Rocchetta S. Antonio: la Provincia promuove, d'intesa con l'Ente ferroviario, la Regione e i Comuni interessati, uno studio di fattibilità per verificare l'ipotesi di connotare la predetta tratta ferroviaria quale percorso di interesse turistico ed enogastronomico su ferro e/o per la sua riconversione, anche parziale, ai fini della realizzazione di asse escursionistico e turistico di interesse territoriale e/o percorso di mobilità dolce a beneficio delle comunità locali con ciò promuovendo azioni di valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali (vini DOCG, formaggi, ecc) e del patrimonio storico-artistico-culturale-religioso.

Lo Studio è finalizzato a verificare la sostenibilità in termini di investimenti pubblici, investimenti privati, costi di gestione, tecnologie utilizzabili, benefici economici, territoriali e impatto sull'ambiente delle diverse alternative d'uso del tracciato.

Lo SDF, al fine di individuare la migliore alternativa di promozione del percorso di interesse turistico/enogastronomico - specie dove la tratta intercetta aziende vitivinicole di pregio, specializzate nella produzione di fiano, greco, taurasi ecc ovvero emergenze architettoniche di pregio - verifica anche la fattibilità, valutandone la sostenibilità tecnica, giuridico-amministrativa ed economico finanziaria, di diverse forme di ripristino del servizio ferroviario a scopo turistico e/o con riferimento all'utenza provinciale e regionale.

Nella definizione e scelta della migliore alternativa tra quelle poste a confronto, lo Studio di fattibilità dovrà prevedere un'ampia consultazione delle comunità interessate e verifiche fattuali e formalizzate volte a individuare soggetti pubblici e/o privati disponibili ad assumere un impegno effettivo e vincolante alla compartecipazione agli investimenti e alla gestione in fase di esercizio delle attività previste. Parimenti dovrà verificarsi la possibilità di programmare gli interventi di risistemazione della tratta ferroviaria in questione per stralci funzionali dando priorità a quelli necessari alla messa in sicurezza ovvero a quelli maggiormente funzionali

a favorire lo sviluppo locale attraverso le diverse forme di turismo sostenibile (cultura, enogastronomico, paesaggistico, ecc).

9. Centro turistico montano ed invernale del LACENO: si prevede l'adeguamento, la riqualificazione ed il potenziamento delle infrastrutture e la promozione dei turismi sostenibili.

Art. 46 - Integrazione delle politiche

La Provincia promuove l'integrazione delle politiche territoriali e della programmazione dello sviluppo regionale, favorendo il coordinamento/ concertazione tra i soggetti del territorio anche attraverso l'istituzione di Tavoli di concertazione e/o Protocolli di Intesa, al fine della implementazione dei progetti strategici del PTCP.

PARTE QUINTA SICUREZZA AMBIENTALE

Art. 47 - Obiettivi generali e riferimenti legislativi

La mitigazione dei rischi ambientali costituisce per la Provincia un obiettivo primario, che viene perseguito anche attraverso il PTCP, nell'ambito delle competenze attribuite dalla Legge Regionale n. 16/04 e s.m.i.

Per le finalità di cui al precedente comma, sono oggetto di disciplina del PTCP:

- a) Le aree di emergenza di protezione civile;
- b) Il rischio sismico;
- c) Il rischio geomorfologico;
- d) Il rischio di inondazione;
- e) Il rischio di incidenti rilevanti;
- f) Le aree percorse dal fuoco;
- g) L'inquinamento elettrico e magnetico;
- h) L'inquinamento del suolo e delle risorse idriche;
- i) L'inquinamento acustico.

Costituiscono, parte integrante della base conoscitiva del quadro dei rischi provinciale:

- a) le analisi e le cartografie del I QTR a partire dalla data della sua approvazione da parte della Regione;

- b) le analisi e le cartografie dei Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico delle Autorità di Bacino.

Art. 48 - Disposizioni in materia di protezione civile

La Provincia elabora il "Piano Provinciale di Emergenza", i cui contenuti saranno aggiornabili anche in base agli studi effettuati dai Comuni nell'ambito dell'elaborazione dei PUC.

In esso sono indicate le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse ovvero:

- le aree potenzialmente idonee ad essere usate come aree di ammassamento per i soccorritori e le risorse individuate seguendo le direttive del "Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione civile" (redatto dal Capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario Delegato ai sensi dell'O.P.C.M. 28 agosto 2007, n. 3606).

I Comuni trasmettono il Piano di Protezione Civile comunale o intercomunale alla Provincia per l'aggiornamento del piano di cui al comma 1 oltre che delle aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse.

I Comuni nell'ambito dei PUC, ovvero in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti debbono:

- regolamentare le aree di emergenza (area di attesa e/o accoglienza e/o ammassamento) dal punto di vista urbanistico rispetto alle diverse situazioni territoriali esistenti, emanando le necessarie istruzioni tecniche;
- prevedere una polifunzionalità delle aree di emergenza, individuando le funzioni che possono essere sviluppate parallelamente alle attività di protezione civile (ricettività turistica, attività commerciali, attività sociali e culturali, ecc.) e classificando tali aree come "parte del territorio destinata ad attrezzature ed impianti di interesse generale";
- individuare e programmare eventuali misure di adeguamento funzionale delle aree di emergenza e delle vie di fuga, necessarie alla destinazione d'uso (imposizione di vincoli preordinati all'esproprio, realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, eliminazione di elementi che possono

essere d'intralcio all'installazione delle tendopoli, accessibilità per i mezzi di grandi dimensioni, ecc.).

Art. 49 - Rischio sismico

I Comuni, in sede di formazione o aggiornamento dei PUC, si adeguano alle seguenti direttive:

- a) in sede di elaborazione della "Cartografia geologico-tecnica", nonché della "Carta delle pericolosità geologiche. Fattibilità delle azioni di Piano" del PUC, nel caso di zone interessate da trasformazioni urbanistiche (aree per nuovi insediamenti, aree in cui è previsto un recupero degli insediamenti esistenti) e lungo le fasce di territorio interessate da reti infrastrutturali (per la mobilità, acquedottistiche, fognarie, energetiche e relativi impianti tecnologici), devono essere effettuati studi di microzonazione sismica, di cui all'art. 11 della L.R. 9/83, tesi ad individuare:
 - le categorie di sottosuolo e le condizioni topografiche, così come definite al § 3.2.2 delle Norme Tecniche delle Costruzioni 14/01/2008;
 - l'eventuale suscettibilità dei terreni a liquefazione e/o densificazione;
 - l'instabilità delle zone in frana o in dissesto, tenendo conto delle sollecitazioni sismiche;
- b) effettuare una valutazione di massima dello stato di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio, con particolare riguardo sia all'edilizia pubblica strategica e rilevante per la gestione dell'emergenza (anche in base agli elenchi A e B del D.G.R.C. del 5 dicembre 2003 n. 3573) sia ai beni architettonici che insistono sul territorio comunale;
- c) prevedere che i contesti urbani e i manufatti più a rischio, di cui al punto precedente, siano inseriti in successivi programmi di recupero finalizzati alla loro messa in sicurezza.

Art. 50 - Rischio geomorfologico

Sono individuate nell'elaborato **P.07.1** del Quadro Conoscitivo le seguenti zone che per la loro conformazione geomorfologica devono essere soggette a particolari attenzioni:

- a) aree a rischio e/o a pericolo di frana, già individuate negli elaborati grafici del PSAI, e per le quali valgono le disposizioni dettate dalle norme di attuazione del PSAI stesso.

I Comuni provvedono ad elaborare o adeguare i PUC tenendo conto delle previsioni dei PSAI e delle indicazioni inerenti gli ambiti di rischio/pericolosità riportate nell'elaborato **P.07.1** ed effettuano gli opportuni approfondimenti di indagine, nel caso le stesse ricadano sul Territorio Urbanizzato o Urbanizzabile e lungo le fasce di territorio interessate dalle reti infrastrutturali.

Art. 51 - Rischio di inondazione

Nell'attuazione delle previsioni urbanistiche e comunque nei nuovi interventi di modificazione o trasformazione del territorio, ovvero negli interventi di riqualificazione urbana o di sostituzione degli insediamenti esistenti e nei singoli interventi edilizi, oltre che della grande infrastrutturazione deve essere ridotta al minimo l'impermeabilizzazione dei suoli, prevedendo usi che non ne pregiudichino la permeabilità e perseguendo la tendenziale riduzione della superficie impermeabile.

Nella realizzazione di interventi edilizi, anche singoli, di riqualificazione o di nuova costruzione, i Comuni prevedono la realizzazione di idonei sistemi di raccolta e riutilizzo delle acque piovane al fine di ridurre il rischio idraulico connesso al deflusso delle acque meteoriche e di favorire il risparmio idrico.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni previste dai PSAI.

Art. 52 - Rischio di incidenti rilevanti

Il PTCP individua gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, sulla base degli elementi conoscitivi disponibili ed aggiornati alla data di adozione delle presenti norme, rientranti nel campo di applicazione del D.M. 9 maggio 2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante".

I Comuni interessati dalla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante sono soggetti all'obbligo di adeguamento dei piani urbanistici generali, a norma dell'art. 14 D.Lgs. 334/99, secondo i criteri di cui al DM 09/05/2001; sono tenuti, inoltre, a individuare l'area di danno relativa agli stabilimenti e a regolamentare gli usi e le trasformazioni ammissibili all'interno di tali aree, verificando la

compatibilità degli stabilimenti a rischio con gli elementi ambientali e territoriali vulnerabili. Tale regolamentazione deve essere compiuta nell'ambito dell'apposito elaborato tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti" (RIR), previsto all'art. 4 del suddetto Decreto.

Art. 53 - Aree percorse dal fuoco

E' fatto obbligo per i Comuni, ai sensi della L. 21 novembre 2000, n. 353, di istituire il Catasto degli incendi boschivi, mantenendolo opportunamente aggiornato, e riportando a scala dettagliata i perimetri esatti delle aree percorse dal fuoco, la destinazione d'uso preesistente, nonché la data dell'incendio.

Art. 54 - Inquinamento elettrico e magnetico

I Comuni adeguano gli strumenti urbanistici tenendo conto delle fasce di rispetto per gli elettrodotti ad alta tensione, all'interno delle quali valgono le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1 lettera h, della Legge 22 febbraio 2001, n.36. Tali fasce di rispetto, ai sensi dell'art. 6 del DPCM 8 luglio 2003, devono essere comunicate dall'ente gestore o possono essere richieste all'ARPAC. In alternativa, fino alla individuazione dell'estensione della fascia di rispetto, i Comuni devono tenere conto della "Distanza di prima approssimazione" per le linee elettriche a tensione non inferiore a 150 kV, e stimata secondo i criteri di cui al punto 5.1.3 dell'allegato al Decreto del 29 maggio 2008 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 55 - Inquinamento del suolo e delle risorse idriche

La Provincia, ai fini della bonifica dei siti contaminati recepisce le disposizioni del Piano di Bonifica della regione Campania e per la localizzazione di eventuali nuove discariche di rifiuti, elabora il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti in coerenza con il Piano Regionale.

La Provincia, ai fini della tutela delle risorse idriche, recepisce le disposizioni del Piano di Tutela delle Acque della Regione Campania.

Il PTCP promuove l'individuazione dei siti oggetto da bonificare.

I Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali attuano le seguenti direttive:

- a) Localizzare e rappresentare sulla cartografia di piano le isole ecologiche e gli ecocentri d'interesse locale.
- b) Recepire e rappresentare sulla cartografia di piano le localizzazioni di discariche ed impianti a tecnologia complessa di livello sovracomunale definite nei piani di settore adottati dalla Provincia.
- c) Realizzare un quadro conoscitivo del sistema di approvvigionamento idrico e di quello depurativo, evidenziandone le criticità.
- d) Programmare interventi finalizzati a completare, adeguare e mettere in efficienza i sistemi acquedottistici di offerta primaria ad uso potabile all'interno dei centri urbani, anche al fine di ridurre le perdite diffuse, in accordo con il soggetto gestore del servizio, prevedendo che per la riduzione delle perdite dovrà essere data priorità assoluta agli interventi di manutenzione sistematica, capillare e tempestiva delle infrastrutture esistenti;
- e) Prevedere idonei provvedimenti per garantire che tutto il Territorio Urbanizzato sia gradualmente provvisto di rete fognaria separata (acque bianche e acque nere), assicurando per le acque meteoriche, ad eccezione delle acque di prima pioggia, recapiti diversi dal sistema fognario di collettamento ad impianti di depurazione in tutti i casi consentiti dalle vigenti normative;
- f) Realizzare reti fognarie di tipo separato, anche se confluenti in via transitoria in reti miste, nei nuovi insediamenti urbani e produttivi e nei casi di riqualificazione o di estesa trasformazione o sostituzione degli insediamenti esistenti.
- g) Promuovere la sperimentazione e la realizzazione, in accordo con le Autorità competenti, di sistemi locali di contenimento dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee (ad es. tramite impianti di fitodepurazione) nelle aree dove non sia possibile l'allaccio in pubblica fognatura.
- h) Programmare, in coerenza con il vigente Piano d'Ambito, l'adeguamento e il miglioramento degli impianti di trattamento delle acque reflue, in modo che rispondano ai requisiti richiesti dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, anche attraverso interventi di manutenzione straordinaria.

- i) Nelle aree di cui ai siti oggetto di bonifica o potenzialmente contaminati tra cui quelli ricadenti nell'ambito del Bacino idrografico del Fiume Sarno, riportati nell'allegato QC01D dell'elaborato QC01 e che i PUC avranno cura di localizzare, sono sottoposte alla disciplina del citato piano di bonifica regionale ove cogente. Per esse l'insediamento di ogni nuova funzione dovrà essere preceduto dal controllo e dal monitoraggio dell'eventuale grado di contaminazione dei suoli e, dove necessario, da adeguate azioni di bonifica.

I Comuni, in fase di redazione di Piani Attuativi qualora intenda porre in attuazione previsioni di urbanizzazione di nuove aree, ovvero previsioni di trasformazione urbana tali da determinare significativi incrementi di carico idraulico sulle reti artificiali e naturali di smaltimento delle acque bianche e nere e/o sugli impianti di depurazione, devono produrre adeguata documentazione comprovante la sostenibilità delle previsioni insediative riguardo alla capacità in essere o prevista delle infrastrutture e impianti a cui saranno condotti i reflui di tali insediamenti. In particolare devono essere illustrati:

- a) tracciato e capacità dei collettori fognari principali interessati dalle previsioni insediative;
- b) capacità di efficienza degli impianti di depurazione;
- c) capacità della rete scolante;
- d) eventuali opere o specifici oneri previsti a carico dei soggetti attuatori dei nuovi insediamenti ai fini della sostenibilità degli stessi;
- e) eventuali progetti di completamento o potenziamento degli impianti suddetti, finanziamenti e tempi di attuazione programmati, e relazioni temporali fra l'attuazione di tali progetti e l'attuazione dei nuovi insediamenti urbani;
- f) eventuali relazioni con i programmi di investimento dell'azienda o dell'ente gestore della rete fognaria e del servizio di depurazione.

Qualora la sostenibilità di determinate previsioni urbanistiche sia condizionata alla preventiva realizzazione o potenziamento di determinate infrastrutture, tali condizioni di subordinazione temporale devono essere esplicitate nelle norme tecniche dei Piani Attuativi.

Art. 56 - Inquinamento acustico

In tutti gli insediamenti esistenti del territorio provinciale si devono garantire condizioni di clima acustico, conformi ai valori limite fissati sulla base della "classificazione acustica" del territorio elaborata secondo i criteri dettati dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 .

In sede di formazione dei PUC, la zonizzazione acustica vigente, le mappature del clima acustico già prodotte e gli eventuali piani di risanamento approvati fanno parte del Quadro Conoscitivo. Qualora non siano ancora dotati di tali strumenti, i Comuni approvano i piani di zonizzazione acustica di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, che sono inclusi tra gli elaborati tecnici allegati al PUC necessari per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale delle proposte.

NORME FINALI

Art. 57 - Adeguamento della disciplina urbanistica comunale

I Comuni adottano, entro trentasei mesi dall'entrata in vigore del PTCP, il PUC ed il RUEC con potere sostitutivo della Provincia in caso di inutile decorrenza del termine, ai sensi della vigente legislazione regionale.

I Comuni che hanno adottato o approvato il PUC prima dell'entrata in vigore del PTCP ne adeguano i contenuti entro dodici mesi dall'entrata in vigore del PTCP. In caso di mancato adeguamento del PUC entro detti termini si applica il potere sostitutivo della Provincia, ai sensi della vigente legislazione regionale.

Fin dall'adozione del PTCP vigono le norme di salvaguardia di cui alla vigente legislazione regionale.

Sono comunque fatte salve, anche agli effetti dell'applicazione delle norme di salvaguardia, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali, generali o attuativi, approvati alla data di adozione del PTCP, nonché le previsioni insediative e infrastrutturali dei Piani Regolatori Territoriali delle Aree e dei Nuclei di Sviluppo Industriale, nonché dei Piani di sviluppo socio-economico delle Comunità Montane, approvati alla data di adozione del PTCP, fermo restando le

prescrizioni in ordine alla localizzazione puntuale di infrastrutture, nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, direttamente incidenti sul regime giuridico dei beni.

Art. 58 - Disciplina paesaggistica: PTCP e Piano Paesaggistico Regionale

Coerentemente con l'impostazione metodologica e processuale delle Linee Guida del Paesaggio contenute nel Piano Territoriale Regionale, che prevedono che: "Le attività di identificazione e valutazione dei paesaggi, di definizione degli obiettivi di qualità paesistica e delle politiche di salvaguardia e gestione vengono condotte all'interno di un processo istituzionale: - ad attivazione politico-tecnica - ad implementazione partecipata e - multilivello e multiscala", il PTCP articola il territorio in Unità di Paesaggio individuando specifiche Direttive volte al perseguimento degli obiettivi di qualità individuati. La provincia contribuisce alla formazione delle politiche paesaggistiche della Regione nell'ambito della Conferenza Permanente di Pianificazione.

Art. 59 - Coordinamento con la pianificazione di Bacino

Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di perseguimento di elevati standard di sicurezza e qualità ambientale perseguiti dalle Autorità di Bacino e in una logica di servizio ai Comuni e agli utenti la Provincia favorendo il coordinamento/concertazione tra i soggetti del territorio anche attraverso l'istituzione di Tavoli di concertazione promuove la stipula di Intese ai sensi dell'art. 57 "Pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazioni di settore" del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali".

Resto fermo l'obbligo di adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali PUC ai PSAI (previsto sia dalla Normativa PSAI che dalla normativa nazionale vigente), nonché l'obbligo di aggiornamento e/o adozione, operatività dei Piani di Protezione Civile Comunali, comprensivi degli aspetti inerenti il rischio idrogeologico.

Art. 60 - Coordinamento con la pianificazione dei Parchi

Il PTCP detta norme di coordinamento ai Comuni al fine di contribuire agli obiettivi di conservazione e sviluppo previsti dai Piani dei Parchi, anche con

riferimento alle strategie di paesaggio contenute negli elaborati **P.10** Schede delle Unità di Paesaggio.

Al fine di contribuire al conseguimento dei medesimi obiettivi e in una logica di servizio ai Comuni e agli utenti la Provincia promuove favorendo il coordinamento/ concertazione tra i soggetti del territorio anche attraverso l'istituzione di Tavoli di concertazione la stipula di Intese ai sensi dell'art.57 "Pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazioni di settore" del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali".

Art. 61 - Coordinamenti interprovinciali

La Provincia promuove intese con le province contermini per la promozione di progetti complessi , direttrici ecologiche e turistiche di livello interprovinciale, con riferimento in particolare:

- Alla Rete ecologica;
- Alla creazione di itinerari di interesse turistico ed escursionistico;
- Alla promozione di una Greenway sulla direttrice Avellino Rocchetta S.Antonio (con la Provincia di Potenza e di Foggia);
- Alla creazione della Città caudina (con la Provincia di Benevento).

APPENDICE

Linee-Guida per la mitigazione degli impatti sulla biodiversità e degli effetti paesaggistici ed ecologici sul territorio, da perseguire nella progettazione e/o riqualificazioni delle infrastrutture lineari che interessano la Rete Ecologica Provinciale (REP)

Premesse

La presente dissertazione verte sui principali obiettivi da perseguire nella progettazione degli interventi di mitigazione degli impatti sulla biodiversità, causata dalle infrastrutture lineari, finalizzati alla "riduzione della frammentazione e dell'isolamento delle popolazioni di animali", attraverso il ripristino della continuità ambientale interrotta con la costruzione dell'infrastruttura, e nella "riduzione della possibilità di incidente tra veicoli ed animali", e si pone l'obiettivo di chiarire i concetti di base e i criteri per ridurre la frammentazione eco sistemica, fornendo indirizzi di supporto alla scelta ed alla progettazione di interventi che tengano conto dei possibili e ne prevedano, per quanto possibile, la mitigazione e/o la compensazione.

Per tutti gli interventi potenzialmente in grado di poter determinare impatti negativi significativi sul mantenimento in stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse comunitario per la cui tutela sono stati individuati i siti della Rete Natura 2000 presenti nel territorio provinciale dovrà essere previsto, in sede di pianificazione locale e territoriale, l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui all'art. 3 del Regolamento n. 1/2010 emanato con DPGR n. 9 del 29 gennaio 2010.

Problematiche ecologiche legate alle infrastrutture - Indirizzi delle scelte

Il problema della connettività ecologica viene individuato solo dopo gli anni settanta, epoca in cui si predispone un equipaggiamento giuridico – tecnico - normativo riguardo il supporto alle politiche in favore della riduzione del particolare impatto ambientale definibile come "**frammentazione degli habitat**".

Attualmente è ancora assente una politica dettagliata e coordinata sul tema dell'inserimento ecologico delle infrastrutture negli ecosistemi, malgrado il Nuovo Piano Generale dei Trasporti abbia fissato alcuni obiettivi ambientali di riferimento, quali i rapporti tra la rete infrastrutturale e la rete ecologica, quest'ultima rivolta alla conservazione della diversità biologica e costituita dai parchi e dalle altre aree protette, insieme ai corridoi ecologici di connessione.

Gli spazi di ricerca, di pianificazione e di applicazione gestionale delle reti ecologiche e della sostenibilità infrastrutturale sono ancora ampi: metodologie di analisi ambientale «relazionale» e dinamica ancora vanno messe a punto, così

come vanno colmati vuoti normativi di notevole portata, rendendo questi sempre più attenti alle reciproche interazioni ed interferenze tra i sistemi antropici e naturali.

In Italia, i documenti di indirizzo e le linee guida non avendo un carattere di obbligatorietà, conferiscono un valore solo indicativo, come sostegno e supporto al fine di fornire appositi strumenti di valutazione ecologico-ambientali per prevenire e mitigare gli impatti delle opere sul territorio.

La presenza nel territorio di una infrastruttura lineare, anche se ben progettata, si configura come un elemento che interrompe la continuità ambientale producendo un effetto barriera nei confronti delle specie animali e vegetali, generando la cosiddetta "*frammentazione degli habitat*" delle specie mobili, condizionando le principali fasi riproduttive, oltre a generare un importante effetto di disturbo e soprattutto la diretta mortalità della fauna.

Una progettazione corretta deve prendere in considerazione una serie di misure integrate e coordinate, da inserire in maniera pianificata già a partire dalle prime fasi progettuali, attraverso il coinvolgimento delle professionalità di volta in volta necessarie. In questo modo si produce una **maggiore efficacia e si abbattano i costi**. I principali obiettivi da perseguire nella progettazione degli interventi di mitigazione degli impatti sulla biodiversità si possono riassumere nella "**riduzione della frammentazione e dell'isolamento delle popolazioni di animali**", attraverso il ripristino della continuità ambientale interrotta con la costruzione dell'infrastruttura, e nella "**riduzione della possibilità di incidente tra veicoli ed animali**", impedendo l'accesso della fauna alla sede stradale. Il passo successivo è la compensazione degli impatti residui (*compensation*) che non è stato possibile evitare o mitigare: con la compensazione ambientale si cerca di non perdere la funzionalità complessiva dell'ambiente (*no net loss*), e può essere ad esempio indirizzata alla realizzazione di nuovi ambienti naturali aventi caratteristiche equipollenti a quelle alterate (distrutte o danneggiate) a causa della realizzazione della nuova infrastruttura.

L'approccio progettuale può essere molto diverso a seconda che si tratti di infrastrutture **nuove** o già **esistenti**. Per le infrastrutture viarie in progetto è corretto effettuare un inserimento preventivo, con misure di mitigazione e compensazione ambientale. Per le infrastrutture viarie in esercizio si farà ricorso ad interventi di

miglioramento ambientale, al fine di assicurare una maggiore permeabilità e ridurre la frammentazione del territorio.

Un altro elemento di fondamentale importanza per assicurare una corretta riuscita degli interventi è stabilire **gruppi misti e interdisciplinari**, dove devono sempre figurare le due professionalità chiave, vale a dire il *progettista* da una parte (ingegnere, architetto) e *l'esperto in materia ecologica e faunistica* dall'altro.

Anche la **tempistica** con cui si eseguono i lavori assume un ruolo importante per determinare un maggiore o minore impatto. In particolare è necessario evitare di compiere le operazioni che riguardano le principali trasformazioni degli habitat e della vegetazione nei periodi più delicati della vita degli animali, quali la nidificazione degli uccelli che avviene nei mesi primaverili.

Deve infine essere considerato il **livello** cui si opera di volta in volta, vale a dire una scala regionale, di paesaggio oppure puntuale.

I principali effetti negativi sugli ecosistemi indotti dalla presenza di strade possono essere sintetizzati nelle seguenti ripercussioni: **inquinamento chimico, inquinamento acustico, invasione di specie alloctone, presenza di micro discariche, perdita di habitat e riduzione della loro qualità, mortalità faunistica, frammentazione ambientale e perdita di connettività.**

Mentre le prime quattro ripercussioni negative si hanno indipendentemente dalla collocazione geografica dell'infrastruttura, l'incidenza di fenomeni come la **mortalità faunistica, la perdita e la frammentazione di habitat** aumenta notevolmente laddove sono rilevabili delle sovrapposizioni o dei punti di tangenza tra la rete infrastrutturale e le linee di connettività ecologica mono o multispecifica. In tutti quei siti in cui i tracciati viari attraversano o costeggiano zone potenzialmente identificabili secondo una diffusa nomenclatura sulle reti ecologiche come *core areas, buffer zone, wildlife corridor, stepping stones o semplici restoration areas*, è infatti particolarmente accentuato il disturbo arrecato ai popolamenti faunistici i cui spostamenti lungo le direttrici naturali sono intralciati dalla presenza di ostacoli lineari di origine antropica. Per questo, una volta individuate le zone che presumibilmente manifestano una maggiore criticità, è opportuno approfondire le indagini attraverso metodi standardizzati e riproducibili che consentono di comparare i risultati ottenuti in contesti diversi ed elaborare strategie d'intervento comuni.

Se la frammentazione causata dalle infrastrutture lineari è gestibile essenzialmente a livello progettuale, alcuni effetti correlati hanno necessità di essere affrontati alla scala del piano. E' il caso degli addensamenti urbani con geometria lineare che vengono in genere indotti dalla collocazione di nuove direttrici viarie e la cui azione di frammentazione ambientale è ben più corposa e irreversibile di quanto non sia quella causata dalla viabilità o da altre opere a rete. In questo caso il ruolo della pianificazione, sia strutturale che operativa, è irrinunciabile, principalmente con l'uso di tecniche di perequazione e compensazione ambientale che consentano di ottenere, in primo luogo, esiti di contenimento spaziale delle parti insediate e di salvaguardia dei varchi residuali tra ecosistemi di valore effettivo e potenziale.

Si tratta di obiettivi che il piano deve "imparare" a gestire in forza di esigenze in parte estranee e non consolidate nella cultura tradizionale di gestione delle trasformazioni territoriali, **ma non più derogabili in un contesto che richiede la tutela della biodiversità in forma complessa e problematica.**

Ritornando alle sedi viarie, esse possono presentarsi molto diversamente in ordine alla loro relazione con la geografia e la morfologia che il territorio e l'ecosistema esprimono localmente. Si può infatti avere una sede stradale completamente isolata dal contesto circostante a causa di opere di recinzione o di protezione geologica, materializzando una linea invalicabile per la maggior parte dei Tetrapodi e dei Macroinvertebrati terrestri. In tali circostanze, che riguardano generalmente le autostrade, alcune ferrovie e molte strade su morfologie potenzialmente instabili, si rileva un elevato effetto di frammentazione nei confronti degli habitat adiacenti la cui entità è dipendente dalla altezza della recinzione, ma anche da alcuni particolari tecnici, come la larghezza e la forma delle maglie. In questi casi, se da una parte è vero che l'effetto di frammentazione degli habitat è molto grave, dall'altro la sede stradale, praticamente inaccessibile, comporta che vengono ridotti al minimo gli abbattimenti accidentali della fauna dovuti all'impatto con i veicoli.

Nei casi in cui la sede stradale non sia recintata si possono verificare circostanze tecnicamente diverse:

- a) carreggiata posta allo stesso livello del suolo adiacente (a raso);
- b) carreggiata posta interamente ad un livello superiore a quello del suolo adiacente

b1) in rilevato;

b2) in viadotto o ponte;

c) carreggiata posta interamente ad un livello inferiore a quello del suolo adiacente

c1) in trincea;

c2) in galleria;

d) carreggiata con un lato in rilevato e un lato in trincea (a mezza costa);

e) carreggiata con un lato in rilevato e uno a raso (a gradino).

I casi particolari b2 e c2 non sono sostanzialmente causa di frammentazione anche se, per il caso b2, l'altezza dell'opera da terra può creare un filtro al transito di alcune specie. Negli altri casi elencati la connessione ecologica tra gli habitat attraversati dalla infrastruttura viene certamente perturbata, ma non viene teoricamente interrotta. Ciò è specialmente vero nel caso a, mentre nei restanti casi può verificarsi un'alterazione o riduzione di connessione legata all'accentuazione più o meno pronunciata delle sezioni trasversali. L'occlusione provocata dalla infrastruttura si accentua in particolare quando la sezione stradale c diventa "a canyon", collocandosi sul fondo di scavi profondi, o quando le tipologie c e d insistono su morfologie naturali molto acclivi, e le scarpate e i terrapieni diventano alti e ripidi o vengono sostituiti da muri di sostegno, ricadendo così in una condizione di occlusione dei flussi biotici analoga a quella delle recinzioni già descritta in precedenza. Se le sezioni a, b, c e d presentano però un profilo "morbido" il loro attraversamento è di fatto possibile da parte di tutte le specie terrestri e il problema vero si sposta pertanto sul disturbo costituito dal traffico veicolare. Nel caso in cui i flussi siano molto elevati, sia gli ingombri continui della carreggiata, sia gli effetti collaterali di rumore, inquinamento e illuminazione realizzeranno situazioni di occlusione elevatissima con dissuasione pressoché totale degli attraversamenti faunistici. Le probabilità di riuscita di un attraversamento stradale da parte della fauna terrestre dipendono dalla velocità media di spostamento esprimibile dagli individui delle varie specie e dalla larghezza della strada, nonché dalle dimensioni in lunghezza e larghezza dei mezzi transitanti e dalla loro velocità media. Quando l'interferenza all'attraversamento dovuta al traffico è comunque considerevole si dovrà ricorrere ad interventi di riduzione della frammentazione stradale su opere già esistenti il che, per le sezioni a, c e d è decisamente difficoltoso, in termini sia

tecniche che economiche (sovrappassi, sottopassi, ecc..), tanto da risultare generalmente sconsigliabile se non nei ridottissimi casi in cui si manifesta una esigenza irrinunciabile per specie di grande valore conservazionistico. Nel caso b1 sono più praticabili progetti di "foratura" dei rilevati con inserimento di elementi passanti tubolari utilizzabili però solamente da specie come meso o micromammiferi, anfibi e rettili. In alcuni casi è tuttavia possibile sfruttare sottopassi già esistenti, potenziandone l'utilizzo da parte della fauna locale migliorando il substrato e attuando interventi di rinaturazione del passaggio. Se gli elevati flussi di traffico creano, come detto, situazioni di barriera quasi invalicabile, i flussi di traffico molto bassi, soprattutto quando riguardano sezioni stradali ad occlusione minima come quelle del tipo a, non sono certamente da ritenersi innocui. Scarsi flussi di traffico comportano un basso livello di disturbo collaterale e creano una condizione di apparente tranquillità nell'area adiacente alle carreggiate, non dissuadendo la fauna dagli attraversamenti e dalle frequentazioni, aumentando pertanto le possibilità di abbattimenti accidentali rispetto a strade ben più trafficate.

Le sintetiche riflessioni appena esposte riflettono un quadro di elevata complessità, davanti al quale l'intervento operativo va attentamente calibrato volta per volta assumendo la consapevolezza che **è sempre estremamente impegnativa l'azione ex-post**, mentre, in molti casi, **le opere di deframmentazione studiate in sede progettuale** della infrastruttura ed inserite durante la fase di cantiere **possono risultare quasi a costo zero**. Ciò va a rinforzare la necessità di assicurare ai progetti stradali e ferroviari una adeguata base di conoscenze sugli assetti eco-sistemici delle zone attraversate, con riferimento agli habitat intercettati ed alle caratteristiche comportamentali e di mobilità delle specie residenti.

Criteri specifici di attenzione per le fasce fluviali

In caso di interferenza tra infrastrutture e sistema fiume-corridoio ecologico le strategie di intervento sono improntate alla riqualificazione e valorizzazione ambientale del territorio, alla riduzione del rischio idraulico e al recupero ambientale della fascia di pertinenza fluviale. In questa ottica, il "sistema-fiume" diviene elemento cardine di riqualificazione e di recupero del patrimonio storico-

ambientale, nonché elemento generatore di sviluppo, integrando le esigenze di tutela con quelle di difesa del suolo.

Gli interventi dovranno essere sinergici alle strategie di intervento dell'Autorità di Bacino e alle politiche di conservazione ambientale riassetto/recupero ambientale delle fasce di pertinenza fluviale secondo un approccio che vede riconosciuta la funzione dell'Autorità di Bacino e delle altre autorità di tutela valorizzazione ambientale/ecologica paesaggistica e di riassetto idrogeologico, di tutela delle acque e di disciplina degli usi del suolo nelle fasce spondali.

Nuove infrastrutture: la costruzione di scenari per la localizzazione ottimale.

I criteri generali per la progettazione sostenibile di infrastrutture lineari per conservare le biodiversità, l'ambiente naturale e culturale, il paesaggio e le opportunità di ricreazioni all'aperto, sono riassunti nei successivi sette punti:

1. Il progettista ha la principale responsabilità di considerare le tematiche ambientali. La preoccupazione per gli assetti naturali deve essere valutata sullo stesso piano degli aspetti tecnici e finanziari.

2. La progettazione si deve basare su di una buona conoscenza della natura e degli ecosistemi. Gli inventari delle aree protette non sono sufficienti, ed è compito degli esperti valutare scientificamente le conseguenze delle diverse alternative. La cooperazione con gli specialisti fin dall'inizio del processo è un prerequisito per un buon risultato ambientale.

3. Occorre un'analisi ed una valutazione dell'intera area interessata dall'infrastruttura, in quanto i lavori condizionano l'ambiente naturale e culturale, il paesaggio e le opportunità ricreative su di un'area molto più vasta rispetto a quella interessata dal progetto. E' quindi necessario valutare le conseguenze per tratti sufficientemente lunghi e su aree più ampie di quelle soggette direttamente ai lavori dell'infrastruttura.

4. E' necessario evitare di disturbare e passare attraverso ambienti significativi. La divisione e la frammentazione portano alla perdita di funzioni per l'ambiente naturale e culturale. Le aree rimanenti devono mantenere una forma ed una superficie che le rendono ancora ecologicamente funzionali.

5. Occorre proteggere le rotte di migrazione degli animali, così come le opportunità per i pesci di nuotare liberamente e le connessioni nelle aree di aperta campagna. Le connessioni ecologiche che si sono evolute su di un lungo

periodo di tempo e che sono perfettamente adattate alle condizioni ed al paesaggio locale non possono essere ripristinate pienamente se danneggiate.

6. Il tracciato dell'infrastruttura lineare si deve adattare all'ambiente naturale e culturale, al paesaggio ed alle opportunità ricreative all'aperto. Scegliere tracciato, standard, materiali e dettagli che salvaguardano gli assetti dell'ambiente circostante.

7. Usare misure di mitigazione se gli impatti indesiderati sono inevitabili.

L'ambiente che non è stato ancora frammentato da costruzioni *man-made* quali strade, ferrovie e impianti idroelettrici viene classificata come "non disturbato" dallo sviluppo tecnologico. Queste zone mantengono tratti estesi dove piante e animali vivono con le loro relazioni ecologiche e senza un grande influsso da parte dell'uomo. Per salvaguardarle è necessario prendere in particolare considerazione la "ampiezza", la presenza all'interno di core areas ed altre zone importanti, quali aree protette, habitat rari, aree importanti per animali e piante, paesaggio, monumenti storici e ambienti culturali, e la necessità di evitare l'impianto di attività e strutture lungo il tracciato lineare. Gli indirizzi di progettazione di "*Infrastrutture lineari in zone estese e non interrotte di paesaggio*", come quelle sopra definite, sono principalmente quelle di evitare la divisione e il disturbo di tali aree; se il disturbo è inevitabile, il tracciato della strada deve essere situato il più lontano possibile dalle *core areas* e dalle altre aree che sono altamente vulnerabili e di maggior significato ecologico, chiedere la consulenza di specialisti per la valutazione delle caratteristiche delle diverse aree, usare misure che riducono l'effetto barriera della strada nei confronti di piante e animali, limitare l'ampiezza ed il numero delle costruzioni, quali piazzole di sosta, aree di parcheggio, servizi turistici, ecc.

Le **zone umide** vanno salvaguardate per le importanti funzioni ecologiche, economiche, turistiche e ricreative che le caratterizzano come la varietà di vegetazione, la ricchezza di uccelli e insetti, l' habitat per molte specie di animali, i corridoi di dispersione per gli animali, ecc. Per salvaguardare l'assetto delle zone umide, le caratteristiche delle infrastrutture lineari da considerare sono l' ampiezza, la continuità e la vegetazione. Una valida progettazione deve basarsi sull'allontanamento delle infrastrutture da tali zone, considerando la loro ampiezza, la continuità su vasta scala, le rotte di migrazione degli uccelli e quelle dei pesci, evitare che l'infrastruttura interrompi tale continuità, proteggere il più

possibile la vegetazione riparia, realizzare ponti per scavalcare fiumi e torrenti, allineare l'infrastruttura adattandola alla conformazione della zona umida e del paesaggio, prendere in considerazione la possibilità di ripristinare la vegetazione quando vengono usati esplosivi, disegnando le scarpate e muri di sostegno e piantare vegetazione autoctona nelle scarpate, ed evitare di costruire banchinamenti nell'acqua.

Per quanto concerne le **“Infrastrutture lineari che interessano il paesaggio agricolo”**, il progetto deve basarsi sull'analisi del paesaggio dell'intera area condizionata dalla infrastruttura. E' necessario inoltre, salvaguardare l'integrità e la continuità del paesaggio, delle coltivazioni tradizionali, degli elementi culturali e naturali, scegliendo un tracciato che segua la conformazione del territorio e del paesaggio, piantando preferibilmente vegetazione autoctona ed usando elementi (es. muri) conformi con le caratteristiche del paesaggio locale.

Per quanto riguarda la progettazione di **“Infrastrutture lineari in aree urbanizzate”**, è necessario tenere presente che l'uso degli spazi verdi e delle altre aree ricreative da parte dei cittadini dipende essenzialmente dal livello di accessibilità. L'accesso deve pertanto essere garantito sia attraverso il trasporto pubblico che tramite una rete (*network*) di sentieri e piste ciclabili che collegano le aree verdi (*greenways*), essendo necessari parcheggi per auto presso le aree verdi.

Se il progetto riguarda direttamente **un'area verde**, deve essere considerata la continuità, la forma ed il suo contenuto. La continuità riguarda il complesso (*rete*) degli spazi verdi, che costituisce un sistema vitale sia quale via di comunicazione per i cittadini (*concetto delle greenway*) che per gli animali e le piante (*concetto di rete ecologica e dei corridoi faunistici*). Anche la forma dell'area verde assume un significato per le specie che vi abitano, in quanto a parità di superficie una di forma stretta ed allungata offre meno protezione ma al contrario può funzionare meglio per gli spostamenti; in generale le aree più estese offrono maggiori opportunità ad un numero maggiore di specie, mentre le aree compatte offrono opportunità sia alle specie che vivono negli ambienti di transizione (ecotoni) che a quelle che preferiscono la porzione interna dell'habitat (*core area*). Il contenuto e la qualità dell'area verde è importante sia per gli organismi biologici che rispetto alla percezione che riguarda i fruitori.

In fase di progettazione di una nuova infrastruttura o parte di essa è importante dare la giusta attenzione alla costruzione di **scenari localizzativi alternativi** dell'opera. Per studiare le relazioni tra l'infrastruttura e la rete ecologica è essenziale effettuare non solo un'analisi della geometria attuale degli elementi di naturalità che costituiscono o che potenzialmente possono costituire una rete ecologica, ma anche la loro collocazione all'interno delle previsioni di trasformazione relative al territorio in oggetto, sia in conseguenza dei processi inerziali in atto (avanzata dei fronti di urbanizzazione, mutamento nelle colture prevalenti, fenomeni di abbandono delle aree collinari-montane), sia di quelle conseguenti le scelte di carattere programmatico espresse dai vari livelli di governo del territorio (pianificazioni di settore o generali, effettive od in itinere; interventi già programmati e progettati). L'analisi diacronica permette di individuare le invarianti del territorio (cioè quegli elementi che ne conferiscono l'identità), le trasformazioni compatibili e le alterazioni, offrendo al tempo stesso indicazioni circa l'evoluzione del consumo di suolo. Lo sviluppo di queste elaborazioni richiede la scelta di un *range* temporale quanto più ampio possibile al fine di comprendere a fondo il processo insediativo dagli inizi sino allo stato attuale e coglierne le tendenze in atto. L'indagine sul processo storico delle trasformazioni antropiche del paesaggio dovuta ai cambiamenti delle economie, delle condizioni sociali e politiche, nonché alla cultura che da queste deriva e che da queste si genera, è uno dei riferimenti più importanti dell'analisi paesistica. In effetti in questa elaborazione cartografica vengono riportati tutti gli elementi che costituiscono un approfondimento indispensabile per la conoscenza del territorio (natura, architettura, rete infrastrutturale, ecc.) e in definitiva per la sua valutazione ai fini del corretto inserimento di un nuovo elemento che inevitabilmente dovrà entrare in contatto con un territorio e che pertanto dovrebbe dialogare con il contesto nel quale si inserisce. I principali sistemi oggetto di analisi diacronica sono:

- il sistema "edificato" (edifici residenziali, produttivi, commerciali, preesistenze storiche);
- il sistema infrastrutturale (viario, ferroviario, sistemi a reti);
- il sistema delle aree naturali e semi-naturali (colture principali permanenti e annuali, limiti, allevamenti, orditure agrarie boschi vegetazione naturale-seminaturale);

- il sistema idro-geo-morfologico (rete idrografica, orografia, zone umide).

Un passaggio fondamentale riguarda la classificazione del territorio in base alla sua **sensibilità/compatibilità** all'inserimento di una nuova infrastruttura lineare. Una corretta progettazione infrastrutturale deve tendere a ridurre al minimo gli impatti negativi sugli ecosistemi e sulle risorse endogene. Il primo sforzo deve essere rivolto alla prevenzione degli impatti (avoidance) che implica anche la presa in considerazione dell'"opzione zero", vale a dire l'annullamento dell'intero progetto. In seconda istanza comporta la scelta del tracciato migliore, al fine di ridurre gli impatti e salvaguardare i territori ecologicamente più fragili e importanti. Gli elementi cardine dell'intero processo decisionale riguardano l'applicazione della VIA e VAS, la esclusione dal percorso delle aree protette ai sensi delle Direttive EU, la considerazione del territorio vasto, e relazioni con la rete ecologica, la necessità di uno stretto dialogo e di una collaborazione tra le competenze ingegneristiche e quelle ecologiche, l'attenzione agli aspetti ecologici e paesaggistici, l'implementazione delle procedure per l'acquisizione dei terreni necessari per gli interventi di mitigazione e compensazione, l'utilizzazione di tecniche e materiali compatibili ed ecologici, il monitoraggio e documentazione di tutte le fasi e infine l'informazione e coinvolgimento della cittadinanza e delle organizzazioni locali.

Per tutte le opere ascrivibili alle tipologie progettuali di cui agli Allegati II, III e IV della Parte seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., nell'ambito dell'espletamento delle relative procedure di Valutazione di Impatto Ambientale dovranno essere oggetto di particolare cura le analisi concernenti le alternative di progetto e la cosiddetta opzione zero, ovvero per tutte le opere puntualmente previste all'interno del piano stesso laddove assoggettabili".

Le aree dove qualsiasi infrastruttura stradale importante è incompatibile con l'ambiente sono quelle che presentano un alto livello di qualità paesaggistico-ambientale o vulnerabilità o elementi di particolare pregio e rarità. Una prima classificazione, che può essere condotta soprattutto su basi cartografiche e bibliografiche, riguarda l'individuazione delle aree protette (parchi nazionali, parchi regionali, riserve, oasi ed altre aree protette) e del sistema della rete ecologica "Natura 2000" formata dalle ZCS (Zone Speciali di Conservazione, individuate come SIC - Siti di Importanza Comunitaria - ai sensi della "Direttiva Habitat"), e dalle ZPS (Zone di Protezione Speciale per gli uccelli, individuate ai

sensi della "Direttiva Uccelli"). A tal riguardo è importante considerare anche la rete delle "IBA" (Aree Importanti per gli uccelli) individuate da BirdLife International (per l'Italia dalla LIPU) e destinate ad essere designate come ZPS. **Tutte queste aree non devono essere attraversate dai tracciati dei nuovi progetti.** Oltre a queste esistono altre aree non classificate fra quelle sopra (ad esempio i geositi) che dovrebbero essere individuate in sede di pianificazione e da parte degli enti territoriali preposti a scala di maggior dettaglio appartenenti alla categoria dei Piani locali (Piani provinciali, comunali, Piani dei parchi ecc.). Per tanto dette aree sono quelle da considerare certamente inadatte ad ospitare l'inserimento di un'infrastruttura.

In molti territori, in Italia, ci troviamo di fronte a situazioni caratterizzate da buona qualità paesaggistico-ambientale e da modesta antropizzazione: sarebbe opportuno evitare di introdurre nuovi impatti operando invece per accelerare i processi di recupero con interventi di risanamento e riqualificazione. Per una corretta valutazione è opportuno l'utilizzo di indicatori, strumenti in grado di fornire efficacemente una informazione sintetizzando un determinato numero di caratteristiche. La selezione di indicatori può quindi prevedere la definizione di specifici fattori/processi determinanti le trasformazioni territoriali (es., quelli che sono alla base delle trasformazioni dinamiche in un determinato contesto territoriale, di tipo sociale o economico), l'individuazione di indicatori di pressione (ad es., quelli di tipo urbanistico/insediativo che possono consentire una valutazione del grado di "severità" di una matrice paesistica sui frammenti residui; Battisti e Romano, 2005), ma anche di indicatori di stato (esprimibili, ad es., dallo stato attuale delle tipologie ambientali target in termini di superficie, grado di isolamento, forma) e, infine, di indicatori di impatto, in grado di esplicitare la relazione causa-effetto tra pressione, stato e impatto. Inoltre, si dovrà provvedere a predisporre e attuare un monitoraggio attento ed eventuali interventi di correzione e mitigazione in fase di cantiere e di esercizio. Nell'individuazione preventiva di queste aree è ancora più importante il ruolo degli enti territoriali competenti nella pianificazione e il monitoraggio. Per tanto dette aree sono quelle da trattare con particolare cautela rispetto ad una loro possibile inclusione come zone destinate ad ospitare l'inserimento di un'infrastruttura.

Per la **scelta ottimale** va condotta una valutazione d'impatto preventiva all'avvio della fase progettuale, applicata alle alternative d'intervento (di

localizzazione e di progetto), adottando metodologie di analisi comparativa di tipo multicriterio o multiobiettivo. Occorre pertanto individuare e definire gli indicatori che riguardano l'ecosistema e, sulla base delle caratteristiche di qualità ambientale, fissare dei pesi d'importanza rispetto a ciascun indicatore. In generale, rispetto alle diverse alternative di tracciato, si devono prendere in considerazione le seguenti questioni:

- la frammentazione deve essere evitata, in particolare nelle aree di interesse prioritario alla conservazione della biodiversità, e in quelle non ancora soggette alla frammentazione;

- deve essere mantenuta la funzionalità dei corridoi faunistici, usati per gli spostamenti, la dispersione e le migrazioni: si devono considerare in particolare fiumi, torrenti ed altri corsi d'acqua, boschi ripariali, siepi e filari di alberi;

- i rilievi (colline, montagne, vallate) possono fornire opportunità al fine di diminuire l'effetto barriera dell'infrastruttura;

- le nuove vie di comunicazione devono essere poste preferenzialmente nei corridoi infrastrutturali, vale a dire in quelle zone già soggette ad urbanizzazione e industrializzazione, al fine di evitare la frammentazione di ambienti poco disturbati;

- deve essere preservata la continuità paesaggistica di elementi quali vallate fluviali, coste e crinali.

La scelta ottimale è finalizzata, in realtà, all'individuazione non di una sola possibilità, ma di un ventaglio di alternative, come una "**scelta compatibile, con mitigazioni**, ossia dove c'è compatibilità tra qualità ecologica non elevata e presenza di impatti ambientali non molto alti e sufficientemente mitigabili, oppure una **scelta compatibile senza problemi e magari vantaggiosa**, in cui l'ecosistema e il paesaggio presentano modesta qualità e magari sono già compromessi dal tessuto antropico-infrastrutturale esistente e da diverse forme di degrado. In tal caso la realizzazione di una nuova infrastruttura di solito è compatibile, pur con le necessarie mitigazioni e previa valutazione della capacità di carico del territorio ospitante. In questi casi sono quasi sempre prevalenti gli effetti sulla salute o sul sistema socio-economico, rispetto a quelli nei confronti della natura. Va tenuto però presente che in ambienti densamente antropizzati i pochi ambienti rimasti non compromessi rappresentano corridoi ecologici o rifugi indispensabili alla fauna. E' pertanto necessario individuarli e

caratterizzarli con precisione, provvedendo ad adottare misure per il loro mantenimento o, possibilmente, miglioramento. In molti di questi casi, la realizzazione dell'opera e il relativo investimento possono dar luogo addirittura a opportunità per il miglioramento ambientale, provvedendo agli interventi di miglioramento suddetti e di compensazione ambientale e sociale (p.e. la creazione di nuovi corridoi ecologici, zone umide, microhabitat, aree bonificate). Occorre adottare, sin dalle prime fasi di analisi della localizzazione, un processo di negoziazione e collaborazione fra il proponente, gli enti pubblici competenti e le rappresentanze dei portatori di interessi sul territorio, con particolare riferimento agli uffici e associazioni che si occupano di ambiente naturale. In genere, nella fase di studio preliminare di localizzazione di una nuova infrastruttura viene data preferenza a quelle aree già infrastrutturate e, quindi, in qualche modo già compromesse: l'affiancamento di più infrastrutture (es. la costruzione di una nuova autostrada o di una linea elettrica a fianco di una strada o di una ferrovia già esistente) può rappresentare, infatti, una situazione vantaggiosa perché si crea un'unica barriera, sebbene questa risulterà complessivamente più ampia da superare.

Una volta **definito il tracciato in funzione del minimo impatto ambientale**, sempre nella stessa ottica vanno individuate le soluzioni progettuali appropriate e le misure di mitigazione. L'esigenza di **permeabilità faunistica** è comunque imprescindibile e si deve perseguire almeno un minimo risultato sulla base delle esigenze individuate da piani o studi specifici. Alcuni interventi specifici atti a ridurre gli impatti di frammentazione sono le **recinzioni**, opere atte a ridurre gli scontri diretti, i **viadotti**, la cui modalità di progettazione e di realizzazione saranno determinanti ai fini della riduzione degli impatti sulla frammentazione ecologica, i **sottopassi faunistici**, per i quali si richiede a priori l'individuazione delle specie guida, ciascuna delle quali può porre in essere esigenze tecniche diverse, **fasce arboreo-arbustive** ai lati delle strade, molto utili contro la mortalità dell'avifauna cagionata da scontri con gli autoveicoli, ed infine gli **interventi complementari a lato strade** come ad esempio i consolidamenti laterali sui versanti.

La fattibilità del progetto di inserimento ambientale e delle soluzioni adottate per **garantire la permeabilità ecologica** dovrà essere tradotta anche in termini di costo a livello di progetto definitivo. Si dovrà sempre più puntare ad una **progettazione integrata** di area che combini in modo ottimale anche sotto il

profilo ambientale il complesso delle previsioni di intervento, anche relative ad opere differenti. La progettazione integrata dovrebbe essere in grado di combinarsi in modo sinergico, sotto il profilo della ricostruzione della qualità ecologica, anche con le previsioni urbanistiche delle zone interessate. E' auspicabile che le azioni volte a garantire la permeabilità ecologica facciano parte, per quanto possibile, delle scelte strategiche di area vasta (pianificazioni territoriali provinciali, politiche di sviluppo sostenibile), in uno scenario di rete ecologica polivalente. Si tratta in definitiva di prefigurare un disegno complessivo di nuovo ecomosaico a rete interconnessa che subentri a quello attuale eccessivamente frammentato e artificializzato e che sia in grado di sfruttare le opportunità positive dell'incontro tra le opzioni territoriali e quelle ecosistemiche.

Fonte: Estratto dalle “**Linee Guida 76.1/2011**” redatte a cura dell'**ISPRA** – *Istituto Superiore per la Prevenzione e la Ricerca Ambientale* - e dell'**INU**- *Istituto Nazionale di Urbanistica* ¹ .

¹ Gli autori delle Linee Guida a cui fa riferimento il presente documento sono: **Corrado Battisti**, *Provincia di Roma* - **Antonio Caffarelli**, *SNAM Rete Gas Spa* - **Marco Dinetti**, *LIPU* - **Maria Elena Menconi**, *Università degli Studi di Perugia* - **Chiara Pietraggi**, *TERNA Spa* - **Bernardino Romano**, *Università degli Studi dell'Aquila* - **Riccardo Santolini**, *SIEP Società Italiana Ecologia del Paesaggio*.